

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 7 AGOSTO 2014

“NORME PER LA QUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL’IMPRESA ARTIGIANA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa prevista dall’articolo 117, comma 4 della Costituzione ed ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, di servizi, tradizionali ed artistiche.
2. La Regione, in conformità a quanto previsto nell’articolo 6, comma 5 e nell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), riconosce all’artigianato la funzione di settore trainante dell’economia e di fattore di produzione dell’occupazione e promuove la creatività e la capacità imprenditoriale.
3. L’impresa artigiana è definita nell’articolo 3 della legge 443/1985.

Art. 2 (Oggetto)

1. Per la realizzazione delle finalità previste nell’articolo 1, la presente legge detta la disciplina organica in materia di artigianato, in conformità della legge 443/1985.
2. La Regione promuove la qualificazione, la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane con interventi finalizzati:
 - a) al riconoscimento delle associazioni di categoria dell’artigianato e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - b) alla qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, al risanamento ambientale, all’innovazione e alla ricerca, alla qualificazione degli imprenditori, alla commercializzazione e all’internazionalizzazione dei prodotti;

- c) all'agevolazione dell'accesso al credito;
- d) al sostegno dei Confidi;
- e) all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato previsto dall'articolo 7;
- f) agli incentivi alla trasmissione d'impresa e alla creazione di impresa – start up.

3. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico per la fruizione del credito d'imposta, seconda finestra temporale, di cui al decreto dirigenziale 14 novembre 2013, n. 5 del dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dal disposto dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Art. 3

(Associazioni di categoria)

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di riferimento dell'Ente, per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
2. Sono effettivamente presenti ed operanti nella Regione le associazioni che dimostrano di avere strutture operative ed uffici stabilmente aperti in almeno quattro Province.
3. Si applicano le disposizioni del comma 2 per la rappresentanza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in materia di artigianato.
4. La Regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità nelle relazioni sindacali.
5. La Giunta regionale riconosce e concede annualmente, alle associazioni di categoria dell'artigianato, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, i contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte ai fini della crescita professionale delle imprese e del potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli enti eventualmente delegati alla riscossione dei contributi associativi oppure da soggetti pubblici.
6. I contributi sono liquidati sulla base dei criteri e delle modalità determinati con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Art. 4

(Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione, internazionalizzazione e innovazione dei prodotti)

1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili e sostiene, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.
2. A tale scopo, la Regione promuove e favorisce:
 - a) il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane attraverso:
 - 1) lo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale l'applicazione di adeguate soluzioni;
 - 2) l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il

controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda;

3) la messa in sicurezza di strutture, impianti ed attrezzature;

b) lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale;

c) il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane;

d) l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali;

e) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale anche per il conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale di settore. Per la realizzazione del presente obiettivo la Regione stipula, eventualmente, una apposita convenzione con gli enti bilaterali per l'artigianato, sentite le associazioni regionali del settore;

f) lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale, attraverso l'incentivazione dell'accesso ai servizi specializzati e la predisposizione di azioni di promozione;

g) gli incentivi per la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali;

h) l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, di individuazione e di verifica di opportunità, di trasferimento di conoscenze e di cooperazione internazionale;

i) l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione quali: servizi di supporto all'innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per l'innovazione del prodotto e del processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale e per la ricerca tecnico-scientifica;

l) le azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa. A tale scopo la Regione opera con specifici progetti per contribuire alla emersione del lavoro irregolare. I progetti sono collocati ed attuati in ambito territoriale con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali, per favorire i processi di innovazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione.

3. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, concede alle imprese :

a) per le finalità di cui al comma 2, lettera a), contributi pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per un importo massimo pari ad euro 50.000,00;

b) per le finalità di cui al comma 2, lettere c) e d), contributi pari al trentacinque per cento della spesa sostenuta;

c) per le finalità di cui al comma 2, lettera e), contributi fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute dagli enti di formazione accreditati.

d) per le finalità di cui al comma 2, lettere f), g), h) ed i) contributi, nella misura massima del sessanta per cento per l'organizzazione e la gestione delle relative attività.

4. La Regione, stipulando anche apposite convenzioni, si avvale della collaborazione delle associazioni regionali dell'artigianato, di enti bilaterali per l'artigianato e di soggetti privati che perseguono per compiti istituzionali la finalità di sostegno allo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta con delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il disciplinare per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo.

Art. 5
(Accesso al credito)

1. La Giunta regionale, per favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane mediante i contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) e mediante i contributi in conto di canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie, ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste).
2. I contributi previsti al comma 1 sono concessi per agevolare la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto del laboratorio, l'acquisto di macchine, di impianti ed attrezzature e la formazione di scorte di magazzino.
3. La Giunta regionale stipula con la Artigiancassa SpA la convenzione per la concessione dei contributi previsti nel comma 1.
4. Il Comitato tecnico regionale della Artigiancassa SpA previsto nell'articolo 37 della legge 949/1952, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta l'ammissibilità ai contributi previsti nel comma 1.
5. Il Comitato è composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) da quattro componenti nominati su indicazione delle associazioni di categoria dell'artigianato.
6. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico regionale è a titolo gratuito.

Art. 6
(Interventi a sostegno dei Confidi)

1. La Giunta regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane per favorire il rafforzamento e le fusioni dei Consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi) iscritti all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge 443/1985 mediante:
 - a) il rafforzamento del patrimonio sociale dei Confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con contributo da distribuire proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo Confido, compreso quello risultante da fusione;
 - b) il contributo a fronte delle spese sostenute dai Confidi connesse alle operazioni di attuazione di progetto di fusione;
 - c) l'integrazione dei fondi di rischio, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito sotto qualsiasi forma, garantite dai Confidi erogate nell'anno precedente.
2. I contributi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) sempre nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, sono commisurati rispettivamente per la lettera a) al patrimonio sociale dei Confidi, per la lettera b) al numero delle imprese artigiane socie dei Confidi partecipanti alla fusione, per la lettera c) all'ammontare delle operazioni di credito effettuate con la garanzia dei Confidi in favore delle imprese artigiane.

Art. 7
(Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato)

1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un comitato di indirizzo e di un comitato tecnico-scientifico, le cui composizioni sono determinate con delibera di Giunta regionale, sentite le associazioni regionali

dell'artigianato.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre:

- a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
- b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
- c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigianale presso le istituzioni e le categorie economiche;
- d) all'analisi della congiuntura economica della Regione.

3. Per il raggiungimento delle finalità previste al comma 2, lettere a), b, e c) l'Osservatorio regionale dell'artigianato:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali informazioni del settore, per acquisire sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili e attivare le specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b) realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, anche a carattere monografico, sui temi di particolare rilevanza per il settore.

4. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, stipula accordi e convenzioni con enti bilaterali ed istituzioni che hanno competenze in materia di artigianato, in particolare con l'unione regionale delle camere di commercio, con le associazioni regionali dell'artigianato e con le società e gli istituti di ricerca, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio regionale dell'artigianato è a titolo gratuito.

Art. 8

(Incentivi alla trasmissione d'impresa ed alla creazione di impresa – start up)

1. La Giunta regionale promuove e finanzia, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le iniziative per attuare il trasferimento di proprietà dell'impresa artigianale da un titolare ad altro titolare, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. La Giunta regionale promuove e finanzia, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le iniziative per porre in essere gli aiuti alla creazione d'impresa, di seguito denominata start-up, al fine di accrescere la nascita della nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

3. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigianali, possono presentare alla Giunta regionale i progetti per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato e per le finalità previste dai commi 1 e 2.

4. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al sessanta per cento della spesa prevista, sempre nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12.

5. Il contributo non è cumulabile con gli incentivi concessi per le stesse finalità.

Art. 9

(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione e sulla base delle risorse iscritte per le finalità previste dagli articoli 4 e 8, sentite le associazioni di categoria, stabilisce con delibera, per l'anno di riferimento, le priorità di intervento e la relativa assegnazione delle somme a ciascuna delle categorie individuate e le modalità attuative, con la eventuale approvazione degli schemi per i relativi bandi. Per ciascuna tipologia di intervento inserita nel piano annuale di attuazione la delibera definisce:

- a) il termine e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, le misure dei contributi e le durate massime concedibili, le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi, le

tipologie di spese ammissibili;

b) gli obblighi connessi alla gestione dei contributi, i casi di revoca e di decurtazione dei contributi, le modalità di rendicontazione di spesa;

c) le attività di vigilanza;

d) le attività di monitoraggio.

2. La Giunta regionale con delibera procede, entro i relativi limiti di stanziamento di bilancio, alla attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 5, 6 e 7.

Art. 10

(Disposizione di indirizzo in ordine all'utilizzo
di risorse destinate alle Piccole e Medie Imprese)

1. Per assicurare alle microimprese, così come definite dalla legislazione comunitaria, l'effettiva condizione di parità nell'accesso rispetto alle altre piccole e medie imprese alle risorse finanziarie, comprese quelle di provenienza comunitaria, ed utilizzate come regimi di aiuto a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI), le risorse a tale scopo destinate sono ripartite per assicurare una riserva percentuale in loro favore non inferiore al venticinque per cento delle disponibilità totali.

2. La Regione destina la riserva in via specifica alle imprese artigiane per la parte degli interventi che hanno come finalità il sostegno ad imprese esercitanti le attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, con esclusione delle attività agricole e delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime imprese, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. E' cura dell'amministrazione regionale l'introduzione di meccanismi, nel caso di bandi comuni, che separano i relativi fondi, anche nel caso di procedure comuni per evitare, nella gestione dei bandi, la mancata utilizzazione di risorse per carenza di domanda, disponendo che dalle quote riservate si prescinde, nel caso che la domanda prodotta è stata interamente soddisfatta.

Art. 11

(Regime de minimis)

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse in osservanza del Regolamento CE n. 1407/2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2014, agli oneri derivanti dall'articolo 3 si fa fronte con lo stanziamento della somma di euro 300.000,00 a valere sulla Missione 14 – Programma 01 (spese di investimento) mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 01 (Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

2. Per il medesimo anno, l'attuazione delle azioni previste dai restanti articoli avviene entro l'importo massimo di euro 2.200.000,00 subordinatamente e nei limiti delle risorse a tale scopo riassegnate alla Missione 14 – Programma 1 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 a seguito dell'iscrizione, ai sensi, dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) delle eventuali economie di spesa a valere sulle somme iscritte nella U.P.B. 2.83.243 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e destinate nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) alle misure per lo sviluppo delle imprese artigiane.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. Per l'anno corrente la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente e sentite le associazioni di categoria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le priorità di intervento con la relativa assegnazione dei fondi.

Art. 14
(Commissioni per l'artigianato)

1. La costituzione della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 17 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli Albi e delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) e, conseguentemente all'allegato B), della legge regionale del 13 febbraio 2014, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 - Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - Co.Re.Com.- e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 - Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) le parole: "Commissione regionale per l'artigianato" e " Commissioni provinciali per l'artigianato" sono soppresse.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Gruppo PDL con primo firmatario il Consigliere Martusciello. Acquisito dal Consiglio regionale nell'agosto 2013, con il n. 475 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere e alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 luglio 2014.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Commi 1, 2 e 3.

Costituzione 27 dicembre 1947: "Costituzione della Repubblica italiana".

Articolo 45: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

Articolo 117, comma 4: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."

Legge 8 agosto 1985, n. 443: "Legge quadro per l'artigianato."

Articolo 1: "Potestà delle regioni."

"In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali."

Articolo 3: "Definizione di impresa artigiana."

"È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Articolo 9: "Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato."

"Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

- 1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
- 2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato."

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania."

Articolo 6: "Diritto al lavoro."

Comma 5: "5. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro."

Articolo 7: "Iniziativa economica e coesione economico-sociale."

"1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 già citata nella nota all'articolo 1.

Comma 3.

Decreto Dirigenziale 14 novembre 2013, n. 5: "Avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta - Seconda finestra temporale".

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70: "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Articolo 2: "Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno".

"1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell' articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell' articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2015. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad

apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.".

Legge 12 luglio 2011, n. 106: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.".

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.".

Legge 4 aprile 2012, n. 35: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.".

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.".

Articolo 2: "Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile.".

Comma 9: "9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015»".

Note all'articolo 5.

Commi 1 e 4.

Legge 25 luglio 1952, n. 949: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione.".

Articolo 37: "È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
- c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni."

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 già citata nella nota all'articolo 1.

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013: "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»".

Trattato Internazionale 25 marzo 1957: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Articolo 107: "1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione."

Articolo 108: "1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo."

Note all'articolo 12.

Comma 2.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76."

Articolo 41: "Economie di spesa."

Comma 2, lettera a): "2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

- a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;"

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 11: "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato. "

Articolo 3: "Costituzione della Commissione provinciale."

"La Commissione provinciale per l'artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:

- 1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
- 2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.

Essa è composta:

- a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge;
- b) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;
- c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
- d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale previdenza sociale o suo delegato;
- e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall'Assessore al ramo.

Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane e il Vice Presidente.

Fanno parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:

- a) un dirigente ed un funzionario regionale;
- b) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale degli industriali più rappresentativa della Provincia;
- c) due esperti del Credito artigiano designati dall'A.B.I. e dalla Federazione regionale della Cassa rurale ed artigiana.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'industria e l'artigianato. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 06/123/CE), quando la Commissione Provinciale per l'artigianato adotta provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo settore di attività delle imprese interessate alla decisione sono obbligati ad astenersi dall'istruttoria e dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche."

Articolo 17: "Costituzione della Commissione regionale."

"La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

La Commissione di cui al precedente comma dura in carica 5 anni ed è composta:

- a) dai 5 Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) dall'Assessore regionale del ramo o da un suo delegato;
- c) da due rappresentanti eletti dal Consiglio regionale;
- d) da 5 esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione regionale per l'artigianato, a titolo consultivo:

- a) il Coordinatore del Servizio artigianato o suo delegato;
- b) un dirigente regionale del Servizio artigianato;
- c) il Direttore dell'Ufficio provinciale della industria, commercio e dell'artigianato del capoluogo della Regione."

Legge Regionale 13 febbraio 2014, n. 7: "Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.) e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania).".

Allegato B: "Consulte, osservatori, commissioni e comitati - art. 3, comma 3, lett. b) legge regionale n. 17/1996".

Consulte regionali	Consulta regionale per l'emigrazione Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria Consulta regionale per gli anziani Consulta regionale femminile Consulta regionale della cooperazione Consulta regionale per la bonifica
Osservatori	Osservatorio regionale sullo spettacolo
Commissioni	Commissione regionale per il lavoro Commissione regionale per l'artigianato Commissioni provinciali per l'artigianato Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna Commissione consultiva regionale carburanti
Comitati	Comitato consultivo regionale Aree naturali protette Comitato per la pace e per i diritti umani Comitato regionale per le pari opportunità Comitato Misto Paritetico Servitù Militari Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione Comitato dei Garanti

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7 AGOSTO 2014

“INTERVENTI DI RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA REGIONALE
NONCHÉ DI CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO
(COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2014)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione della direttiva europea del 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e in osservanza del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i termini di pagamento a beneficio delle imprese nell'ambito delle transazioni commerciali con la Regione.
2. Per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne ridefinisce le procedure amministrative, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dei principi di semplificazione e di quelli generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza atti amministrativi).
3. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall'articolo 2 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della Regione, con particolare riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.
4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.

5. L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.

6. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2009) è così sostituito:

“1. I progetti dei Comuni sono finanziati con le risorse della programmazione regionale nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari afferenti la programmazione dei Fondi Strutturali ed in coerenza col Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, nei limiti delle risorse programmabili.”

7. Per il perseguimento della semplificazione amministrativa e della qualità della regolazione, la Regione favorisce la consultazione di cittadini e imprese. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tecniche e le modalità di consultazione che intende utilizzare, anche mediante la creazione di un sito internet dedicato. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. La Regione sollecita, attraverso le consultazioni di cui al comma 7, osservazioni e proposte migliorative da parte di cittadini e imprese su specifiche normative e predefiniti settori di attività, al fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure amministrative di competenza regionale, con particolare riferimento all'iscrizione ad albi, ruoli, registri o elenchi comunque denominati.

9. Entro novanta giorni dal termine delle consultazioni, la Giunta adotta i necessari interventi di semplificazione, esplicitando in caso contrario le ragioni che inducono a tenere in vita le norme e a mantenere immutata la disciplina.

10. Per assicurare lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese e all'occupazione, la Regione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, disciplina con apposito regolamento i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche di interesse collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraverso l'apporto di capitali privati.

11. In considerazione della particolare gravità della crisi economica internazionale e nazionale, che ha colpito anche il sistema produttivo regionale campano, le imprese beneficiarie delle agevolazioni attuate a valere sulle risorse delle misure 1.7, 1.10, 1.12, 2.2, 3.17, 4.2, 4.5, 5.2, 6.3 e 6.5 del POR Campania 2000-2006 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.

12. I compiti connessi alle attività di vigilanza e controllo sugli atti di natura economico-finanziaria di cui alla legge regionale del 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale) sono assegnati al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico.

13. La legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è così modificata:

a) il comma 47 dell'articolo 1 è sostituito dal presente:

“47. Il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 3, della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), è fissato al 30 novembre 2014.”;

b) dopo il comma 110 dell'articolo 1, è inserito il seguente:

“110 bis. Ai fini dell'ammissione ai crediti di imposta, i beneficiari possono fornire certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio in luogo della visura camerale, purché quest'ultima sia comunque prodotta prima della conclusione del procedimento.”.

14. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1) si interpreta nel senso che al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico è attribuito il controllo analogo su tutte le società contemplate dalla legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.) anche prima dell'attribuzione delle partecipazioni alla società di cui all'articolo 1, comma 6 della 15/2013.

15. La Regione promuove ogni utile iniziativa al fine di consentire che il buono mensile, erogato dal SSN per l'acquisto dei prodotti per la celiachia, sia spendibile anche nella grande distribuzione.

16. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 19 (Tutela dei consumatori e degli utenti) è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai componenti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti non è corrisposta alcuna indennità.”;

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

“c bis) da un rappresentante dell'ANCI Campania.”;

c) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“4. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale della direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive della Giunta regionale, designato dall'Assessore competente per materia e nominato con apposito atto di Giunta regionale.”.

17. All'articolo 22 comma 1 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b bis) al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria.”.

18. Al fine di promuovere l'interazione tra le ADISU regionali, le stesse possono organizzare in comune e per area territoriale i servizi per l'utenza.

19. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi costituisce tributo proprio della Regione Campania.

20. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 19. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.

21. L'importo della tassa di cui al comma 19 è regolamentato secondo quanto previsto dall'articolo

18, comma 8, del decreto legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettere f), e al comma 6). La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, è attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli Uffici della Regione e tutte le Università. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 19 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISU, in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie; è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.

22. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.

23. La tassa di cui al comma 21 è corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alle tesorerie delle ADISU. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

24. I proventi delle tasse di cui ai commi 19 e 21 sono iscritti nel bilancio delle ADISU. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi relativi ai tributi di cui ai commi 19 e 22, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

25. L'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è così modificato:

1. al comma 2, dopo le parole "offerte segrete in aumento" sono aggiunte le seguenti: ", oppure, anche in deroga all'articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo di intesa che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A.;
2. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11, 12 e 13."

26. In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 38/1993 e 18/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad aderire a Protocollo d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A. per favorire processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, attraverso programmi di dismissione.

27. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania) è così sostituito:

"3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dal Consiglio regionale attraverso i propri uffici amministrativi, con il supporto logistico degli uffici della Giunta

regionale. Fino al 31 dicembre 2014 è autorizzata e prorogata la gestione transitoria dell'istituto del vitalizio operata congiuntamente dagli uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale dal maggio 2013.”.

28. Il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è così sostituito:

“15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.”.

29. Al comma 15 bis dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 sono aggiunti i seguenti:

“15-ter. Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania s.p.a., e gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, sono obbligati a utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, da So.Re.Sa..

15-quater. So.Re.Sa. al termine di ogni anno solare comunica alla Giunta regionale l'ammontare complessivo dei ribassi d'asta conseguiti rispetto alle procedure concorsuali svolte ai sensi del comma 15 bis.

15-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 15, So.Re.Sa. sottopone entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale, sulla base della programmazione delle procedure con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui al comma 15-ter, i piani e le procedure centralizzate per l'acquisto e la fornitura di lavori, beni, attrezzature e servizi. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge So.Re.Sa. redige un disciplinare tipo di gara, cui i soggetti di cui al comma 15 dovranno attenersi. Rimane ferma la responsabilità di questi ultimi di provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle procedure concorsuali espletate.

15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede a:

- a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), in cui le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 15;
- b) mantenere un archivio digitale delle procedure concorsuali espletate e dei relativi risultati;
- c) aggiudicare appalti di lavori, beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma 15;
- d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 163/2006 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 163/2006 destinati ai soggetti di cui al comma 15;
- e) aggiudicare contratti, concessioni nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti,

anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 15;

f) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 15.”.

30. Al fine di rafforzare il capitale delle società in house della Regione operanti in materia ambientale, nonché di facilitare il processo di razionalizzazione e riordino in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria e l’attuazione dei rispettivi piani industriali, le società di cui ai commi 31, 32 e 33 sono destinatarie degli interventi in essi specificati.

31. La società in house SMA Campania spa è destinataria di un intervento di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 6.300.000,00 composto da risorse finanziarie per euro 1.300.000,00 e da un conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello risultante dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera i beni immobili da conferire tra quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l’oggetto sociale e la missione della società.

32. La società in house Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è destinataria di un intervento di capitalizzazione di euro 450.000,00.

33. La società in house LOGICA s.r.l. è destinataria di un intervento di capitalizzazione di euro 250.000,00.

34. Agli oneri finanziari di cui ai commi da 30 a 33 si provvede mediante utilizzo di 2.000.000,00 euro della dotazione del titolo 1, Missione 20, Programma 01.

35. L’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n.12 (Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla pace e ai diritti umani) è così modificato:

a) le lettere d) e f) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

“d) da quattro delegati dagli organismi previsti dal registro di cui all’articolo 6 ed indicati dai medesimi;”;

“ f) da un delegato dell’associazione dell’industria ed un delegato dell’associazione del commercio, proposti dagli organismi di appartenenza e deputati a rappresentare gli stessi durante la concertazione regionale.”;

b) dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“g bis) un delegato dell’Ufficio scolastico regionale designato, previa intesa con la competente amministrazione statale, dall’organismo di appartenenza.”;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. L’applicazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.”.

36. Il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati istituito dalla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), per il corrente esercizio è finanziato con un importo pari a euro 250.000,00.

37. Agli oneri di spesa previsti dal comma 36 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell’ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01(Fondi di riserva) dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2014.

38. La Giunta regionale, sentita l’autorità marittima e acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore turistico balneare, delibera entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di adozione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative di cui all’articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e lo trasmette al Consiglio per l’approvazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale. I comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell’esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari

stabilite dalla Regione con il PUAD.

39. Nelle more dell'adozione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) e fino all'anno successivo all'adozione dello stesso è sospesa l'efficacia delle disposizioni previste nell'articolo 1, comma 120, della legge regionale 5/2013; conseguentemente l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta nella misura stabilita all'articolo 1, comma 116 della legge regionale 5/2013.

40. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 124 della legge regionale 5/2013 si applicano comunque dall'anno successivo all'avvenuta adozione dei singoli piani comunali attuativi del PUAD.

41. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole “superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al cinquantuno per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore o uguale a 21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale a due terzi”;
- b) alla lettera b) le parole “superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore o uguale a 10,66 ed inferiore a 21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale ad un terzo ed inferiore ai due terzi”;
- c) alla lettera c) le parole “inferiore a 9,6, ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore a 10,66, ossia di un punteggio inferiore ad un terzo”.

42. Nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull'area demaniale attribuita in concessione.

43. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari), le parole “e comunque fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque fino al 31 dicembre 2020”.

44. Per il contenimento dei costi derivanti dal contenzioso costituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, sono apportate le seguenti modificazioni legislative consequenziali ai rilievi governativi:

- a) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio educativo-ricreative) è sostituito dal seguente: “Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici abilitati ai sensi dell'articolo 42-bis, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ogni successiva modifica o nuova disciplina della materia.”;
- b) alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per rogo di rifiuti si intende l'attività descritta dall'articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'ambiente).”;

- 2) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole “del medesimo decreto legislativo” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate).”;

3) al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole "e le relative perimetrazioni" sono inserite le seguenti: " , dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 136/2013, all'Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo";

4) al comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole "di pericolo per la salute e l'ambiente" sono inserite le seguenti: " , fatta salva ogni diversa e prevalente determinazione scaturente all'esito degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto legge n.136 del 2013."

c) all'articolo 27 della legge regionale 23 novembre 2013, n.17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "sono affidati", sono inserite le seguenti: " , secondo le rispettive competenze";

2) al comma 11, le parole "I soggetti nominati con il suddetto decreto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne." sono soppresse;

d) alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 5 sono abrogate;

2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole: " delle misure previste per il monitoraggio" sono inserite le seguenti: " , fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale";

e) al comma 6 dell'articolo 20 della medesima legge regionale 1/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: "di origine regionale" sono sostituite dalle seguenti: " a chilometri zero;

2) la lettera b) è abrogata;

3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.";

f) il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 1/2014 è abrogato.

45. Alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

"4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale. Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all'attribuzione dell'intero contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi."

b) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"5. Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale.";

c) la lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 è abrogata;

d) il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal personale della Direzione generale competente per materia.";

e) il comma 6 dell'articolo 11 è abrogato;

f) il comma 7 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"7. La partecipazione alle attività dell'osservatorio regionale è a titolo gratuito. E' previsto il rimborso spese di viaggio."

46. A favore della Fondazione Idis – Città della Scienza è stanziato un contributo di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2014 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e

accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del Bilancio regionale 2014 e di un contributo di euro 2.000.000,00 per gli anni 2015 e 2016 mediante prelevamento sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) Titolo 1 del Bilancio regionale 2015 e 2016.

47. La Regione Campania concede all'associazione fondazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti un contributo di euro 50.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

48. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) sono aggiunti i seguenti:

“5. Ai sensi dell'articolo 34-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si intendono quali imprese turistico balneari le attività classificate all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34-quater del decreto-legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, con proprio provvedimento, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, gli stabilimenti balneari e le imprese turistico balneari e le attività connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.”.

49. Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i) del secondo comma dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

“i bis) E' guida archeologica subacquea chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di fondali marini o lacustri.”;

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “(Elenchi regionali delle attività professionali turistiche)”;

c) al primo, al terzo e al quarto comma dell'articolo 3 la parola “Albi” è sostituita dalla seguente: “Elenchi”;

d) il secondo comma dell'articolo 3 è abrogato;

e) al terzo comma dell'articolo 3 dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “oppure, per le attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, vi sia il riconoscimento presso la Camera di Commercio competente per territorio”;

f) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola “speleologica” è eliminata la congiunzione “e” ed è aggiunto il segno di interpunzione “,” e dopo le parole “animatore turistico” sono aggiunte le parole “e guida archeologica subacquea”;

g) al comma 2 ter dell'articolo 4 dopo la lettera “h)” sono aggiunte le lettere “i) e i bis)”;

h) la lettera h) del primo comma dell'articolo 5 è abrogata;

i) alla fine dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

“Per il conseguimento dell'abilitazione a guida archeologica subacquea l'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la

qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e istruttore guida e corso di operatore archeologico sub con brevetto (otas) e corso di operatore tecnico con brevetto (ots)”;

l) la lettera e) del primo comma dell’articolo 6 è abrogata;

m) il secondo comma dell’articolo 11 è abrogato;

n) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Sanzioni amministrative)

1. L’esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L’esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

3. Il comportamento irrispettoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

5. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo compete alla Regione con le modalità indicate all’articolo 12.”.

50. L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l’esercizio di tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio su modulo conforme alla modulistica predisposta di concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.

51. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) trasmette, in via telematica, agli EPT, competenti per territorio e alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività. L’avvio e l’esercizio dell’attività sono soggette al rispetto della disciplina vigente in materia di urbanistica e edilizia, di igiene e sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

52. La Regione Campania, in conformità alla normativa nazionale vigente, aggiorna l’attuale sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta) e delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) basato su requisiti obbligatori e fungibili ai quali corrisponde l’assegnazione di un punteggio.

53. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta con proprio provvedimento, gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale relativi ai servizi e alle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive turistiche tenendo conto delle specificità del proprio contesto territoriale e dell’evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale ed internazionale.

54. La Regione Campania modifica e, se necessario, aumenta gli standard di cui al comma 53 con la finalità di elevare il livello dell’offerta turistica anche attraverso la certificazione della qualità.

55. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 53 la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta è effettuata dal Comune competente per territorio sulla base della legge regionale 15/1984, della legge regionale 13/1993 e dei requisiti riportati negli allegati

ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglienza del Comune di cui al successivo comma 57.

56. Il titolare di una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale per l'avvio dell'attività, per la modifica della classificazione in seguito a mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

57. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.

58. L'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle avviene attraverso la presentazione della dichiarazione da parte del titolare di una struttura ricettiva sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

59. I dati aggiornati sulla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono inviati dai comuni agli EPT competenti per territorio. Entro il 30 novembre di ciascun anno i comuni trasmettono l'elenco delle strutture ricettive classificate alla struttura regionale competente.

60. Le strutture ricettive espongono all'esterno e in maniera visibile il segno distintivo della classificazione assegnata.

61. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.

62. La Regione in caso di inadempienza o in presenza di reclami, sentito il Comune competente procede all'accertamento dei requisiti rimettendo al Comune l'eventuale provvedimento di nuova classificazione.

63. La mancata presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva della dichiarazione di cui al comma 56 comporta da parte del Comune la sospensione dell'attività fino all'accertamento della nuova classificazione.

64. Al primo comma dell'articolo 18 e al primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 15/1984 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00".

65. Al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 15/1984, dopo le parole "esercitata dai Comuni", sono aggiunte le seguenti "e dalla Regione".

66. Alla legge regionale 13/1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "con autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad apertura";
- b) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "è soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "è comunicata";
- c) al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "l'autorizzazione si intende decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività si intende definitivamente cessata";
- d) nell'alinea del comma 3 dell'articolo 10 le parole: "L'autorizzazione all'esercizio stagionale non può essere rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio stagionale dell'attività non può essere svolto";
- e) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: "Sospensione o cessazione dell'attività";
- f) al comma 1 dell'articolo 13 le parole: "la revoca della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "la cessazione dell'attività";
- g) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 le parole: "autorizzazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività";

- h) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14 le parole: "L'autorizzazione è rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "Tale attività può essere esercitata";
- i) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "all'autorizzazione di cui all'art. 7" sono sostituite dalle seguenti: "alla segnalazione certificata di inizio attività";
- l) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole: "approvato in sede di autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "indicato nella segnalazione certificata di inizio attività";
- m) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole: "revoca dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "cessazione dell'attività";
- n) al comma 1 dell'articolo 16 le parole "da uno a tre milioni di lire" sono sostituite dalle parole "da mille a tremila euro";
- o) il comma 2 dell'articolo 16 è abrogato;
- p) al comma 3 dell'articolo 16 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e le parole "da tre milioni a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle parole "da tremila a dieci mila euro";
- q) al comma 4 dell'articolo 16 le parole: "autorizzazioni" e "autorizzazione" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "attività di cui alla presente legge" e "attività", e le parole "sospende le procedure relative alla classificazione e" sono soppresse;
- r) al comma 4 dell'articolo 16 le parole "da lire 200 mila a lire 600 mila" sono sostituite dalle parole "da euro 500,00 a euro 1.500,00".

67. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di bed and breakfast) le parole: "l'autorizzazione di inizio dell'attività" sono soppresse.

68. L'articolo 10 della legge regionale 5/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 della legge 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.550,00 a euro 4.130,00"

2. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all'articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 155,00 a euro 365,00.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.

4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00."

69. Alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15 le parole: "sprovviste dell'autorizzazione, o in maniera difforme da essa" sono sostituite dalle seguenti: "senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/1990; e le parole "da lire 2.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00";

b) al comma 2 dell'articolo 15 le parole "da lire 300.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle parole "da euro 300,00 a euro 900,00";

c) al comma 3 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500,00 a euro 2.000,00";

d) al comma 4 dell'articolo 15 le parole "da lire 300.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle parole "da euro 300,00 a euro 900,00";

e) al comma 5 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500,00 a euro 2.000,00";

f) al comma 6 dell'articolo 15 le parole "di lire 100.000" "sono sostituite dalle parole di "euro 100,00";

g) al comma 7 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500,00 a euro 3000,00";

h) al comma 8 dell'articolo 15 le parole: "e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione alla revoca della stessa" sono soppresse.

70. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 8 e i commi da 6 a 20 dell'articolo 15 della legge regionale 13/1993;

b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 5/2001;

c) gli articoli 9, 11 e 13 della legge regionale 17/2001.

71. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso alle condizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti).

72. L'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è così modificato:

a) al comma 1, il termine del "31 dicembre 2006" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2015";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell'articolo 33 della legge 47/1985, compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c), d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse".

73. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) al comma 7 dell'articolo 4 la parola "cinquecento" è sostituita con la parola "millecinquecento";

b) al comma 3 dell'articolo 5 la parola "sessanta" è sostituita con la parola "quarantacinque";

c) al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole "del proprietario del fondo agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imprenditore agricolo" e dopo le parole "dell'azienda agricola" e prima del punto sono aggiunte le parole: " , compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo";

d) all'articolo 7 il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

"6 bis. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all'articolo 3, per singoli edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente o anche esclusivamente a residenze turistico-alberghiere che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n.16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche) è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia residenziale sociale in misura superiore al 35 per cento della volumetria modificata, nel rispetto delle caratteristiche tecnico prestazionali di cui all'articolo 4, comma 4 o all'articolo 5, comma 5.";

e) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis (Recupero dei complessi produttivi dismessi)

1. Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a costruire, interventi finalizzati al recupero ed la riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e

ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre con destinazione ad attività produttive, in applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Sono, quindi, autorizzabili da parte dei competenti uffici municipali, fermo restando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, tenuto conto della programmazione urbanistica locale, anche allo scopo di migliorare le potenzialità funzionali delle nuove strutture produttive, in particolare, progetti che prevedono:

- a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, in misura non superiore al 20 per cento, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalla vigente normativa regionale;
- b) il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie sia nell'ambito dell'area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell'intervento di ristrutturazione, effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. In alternativa i predetti interventi sono autorizzabili anche con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna dal Comune, e vi sia la disponibilità dell'area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento;
- c) eventuali modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, e comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive;
- d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare le condizioni per l'armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso produttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento.

3. Gli interventi previsti al comma 2 per il recupero mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti, ubicati nell'ambito di complessi industriali e produttivi dismessi, da effettuarsi in aree territoriali che sono sottoposte a vincoli derivanti da norme nazionali e regionali, ed in particolare, anche a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, sono autorizzabili da parte dei Comuni subordinatamente all'acquisizione dei preventivi pareri favorevoli da richiedersi ai competenti organismi in base a quanto previsto dalle vigenti norme che impongono tali vincoli.”.

f) dopo il comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle presenti norme e ad esse conformi.”;

g) dopo comma 2 dell'articolo 12 bis sono aggiunti i seguenti:

“3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino – Amalfitana).

4. La presente legge trova applicazione anche nei territori sottoposti PTP e quelli di pertinenza del PUT di cui alla legge regionale 35/1987 fermo il rispetto dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

5. Le definizioni degli interventi di recupero contenute all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di edilizia) sono prevalenti rispetto alle definizioni contenute nei PRG e nei PTP e PUT approvati prima della data di entrata in vigore della legge statale.

6. Nelle sole zone dei PTP e del PUT di cui alla legge regionale 35/1987, dove sono vietate le nuove costruzioni, la demolizione e ricostruzione è soggetta al mantenimento del volume preesistente o ai limiti di incremento volumetrico già stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi piani paesaggistici.”.

74. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio di attività – Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 ed alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8) è sostituito dal seguente:

“5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere ceduti separatamente ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).”

75. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 19/2009, dopo le parole “botteghe artigiane” sono inserite le seguenti: “, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita”;

76. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2000 dopo le parole “eventualmente percepite” sono aggiunte le seguenti: “ai fini della costruzione o ristrutturazione dell’immobile su cui grava il vincolo”.

77. La legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana) è così modificata:

a) l’articolo 2 è così sostituito:

“1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all’articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge.”;

b) l’articolo 5 è così sostituito:

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all’articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell’articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all’articolo 4, nei comuni individuati all’articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come definiti dall’articolo 2.”.

78. Restano esclusi dal divieto della presente legge gli interventi edilizi previsti all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 su tutti gli immobili esistenti ferma restando l’applicazione dell’articolo 6.”.

79. Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 “Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana.” restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste all’articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Gli interventi, pertanto, sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale 16/2004 e del regolamento regionale 4 agosto

2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).

80. All'articolo 7 della legge regionale 35/1987 è aggiunto il seguente comma:

“Fino all'approvazione del piano paesaggistico regionale previsto dal decreto legislativo 42/2004, se i PUC adottati sono conformi agli strumenti urbanistici sovra comunali approvati dalla Regione e comportano deroghe al PUT, gli stessi PUC sono approvati con delibera del Consiglio regionale.”.

81. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 35/1987 è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui le superfici utili lorde da destinare agli usi terziari, di cui al primo comma, sono ottenute mediante mutamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente, purché la destinazione proposta sia compatibile con quelle previste per le singole zone territoriali omogenee, il dimensionamento di cui al primo comma è elevato rispettivamente a:

- a) quattro metri quadrati, per le sub-aree 1, 3 e 5;
- b) cinque metri quadrati, per le sub-aree 2 e 6;
- c) sei metri quadrati, per la sub-area 4.”.

82. Dopo il comma 153 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013, è inserito il seguente: “153 bis. Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 26 marzo 2008, n. 31941 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, n. 40251 (Piano nazionale di edilizia abitativa) finalizzati a finanziare attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina di cui al comma 153 a condizione che gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/2013, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i soggetti attuatori e la Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione della suddetta convenzione sono archiviati in via definitiva.”.

83. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale) è così sostituito:

“2. La Conferenza di cui al comma 1, istituita nell'ambito della Direzione governo del territorio della Giunta regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, è composta dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente o suo delegato sentita la Commissione consiliare, dall'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economico-finanziaria e quella territoriale e dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali oppure degli enti che ne eserciteranno le funzioni, in qualità di membri permanenti”.

84. L'articolo 6 della legge regionale 13/2008 è così sostituito:

“Art. 6 (Accordo di pianificazione)

“1. Per l'attuazione delle strategie e delle attività previste all'articolo 4, dove l'intesa di cui all'articolo 5, comma 7 richieda necessariamente l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si può procedere con l'accordo di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute.

2. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.”.

85. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2008 la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “trentasei”.

86. Visto il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi case popolari, per garantire la continuità dell'attività amministrativa in attesa della definizione dell'iter amministrativo di riforma degli istituti medesimi, al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) le parole “per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.

87. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla nomina gli attuali sub

commissari ed entro i successivi trenta giorni, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i sub commissari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza locale).

88. Al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento delle opere e infrastrutture del servizio idrico integrato ancora in gestione della Regione Campania per il loro trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del settore, la Regione, entro trenta giorni dalla presente legge, sentiti i Commissari incaricati delle attività di liquidazione dei soppressi Enti d'ambito territorialmente interessati, con propri decreti adottati dall'ufficio regionale competente, individua uno o più soggetti gestori del servizio idrico integrato tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza, di cui avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per la gestione unitaria e provvisoria:

- a) dei servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di approvvigionamento ed ai sistemi di captazione ed adduzione che sono gestiti dalla Regione Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione delle fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione già oggetto di concessione regionale nonché relativi all'acquedotto ex Casmez salvo specifiche intese finalizzate alla maggiore autonomia della aree di gestione del servizio idrico integrato;
- b) dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi di depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione comprensoriale già interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e completamento previsti nell'ambito della programmazione regionale.

89. La gestione provvisoria di cui al comma 88 è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione Campania e i gestori individuati, che prevede l'attuazione di un piano di efficientamento di trentasei mesi, alla scadenza dei quali la gestione è definitivamente affidata ai gestori del servizio idrico integrato territorialmente competenti, così come individuati in conformità alla normativa nazionale e comunitaria del settore. Nell'ambito del piano di efficientamento è previsto l'utilizzo, previa stipula di nuovi contratti di lavoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale impiegato alla data del 31 dicembre 2011 presso le opere e impianti di cui al comma 88, lettere a) e b) ai fini delle relative attività di gestione.

90. Entro i trentasei mesi previsti per il piano di efficientamento di cui al comma 89, la Regione Campania verifica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la ricollocazione del personale di cui al comma 89, presso i gestori delle opere di cui al comma 88, lettere a) e b) non espressamente escluse e presso i gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore, in ragione delle esigenze previste dai Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Acque pubbliche e private) dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali e sulla base di un piano di riparto regionale

91. La copertura dei costi della gestione unitaria provvisoria è assicurata dalla Regione Campania mediante i proventi delle corrispondenti tariffe determinate, ai sensi delle normative nazionale e comunitaria, per i servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica e per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché mediante l'utilizzo di eventuali risorse pubbliche destinate alla realizzazione di interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento delle relative infrastrutture.

92. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino del Servizio Idrico Integrato, al fine di agevolare l'attuazione degli atti di pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi riguardanti il ciclo integrato delle acque è costituita, presso la Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della

Giunta Regionale della Campania) una Struttura di Missione con il compito istituzionale di coordinamento dei piani strategici regionali finalizzati all'utilizzazione dei fondi regionali, nazionali ed europei, orientando gli investimenti ad una efficace ed efficiente gestione della risorsa idrica regionale, nonché assicurando il migliore raccordo con le autorità di bacino.

93. La Struttura assicura, altresì, il raccordo tra l'amministrazione regionale e le autorità di bacino per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di individuazione di ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36 del regolamento 12/2011, la Struttura, nelle forme di legge e nel pieno rispetto dei principi di economicità ed efficienza e sostenibilità, in particolare provvede:

- a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per l'adeguamento o il rifacimento delle reti e degli impianti, comprese le attività di manutenzione, con priorità per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la tutela della salute pubblica, la sostenibilità ambientale e l'uso efficiente delle risorse;
- b) allo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell'interesse pubblico;
- d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti, nonché al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee forme di garanzia a carico dei concessionari;
- e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai fini dell'eventuale rivisitazione dei rapporti negoziali;
- f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche mediante il ricorso a tecniche di risoluzione alternativa delle dispute;
- g) all'accelerazione delle attività e delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di spettanza della Regione connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo integrato delle acque.

94. Alla Struttura di Missione è preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente di livello equivalente al direttore generale dell'amministrazione regionale, nominato, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.

95. La delibera di cui al comma 93 determina l'articolazione interna e le risorse di personale della Struttura di Missione, la quale si avvale comunque delle unità operative dirigenziali competenti *ratione materiae* che sono poste alle dirette dipendenze del coordinatore della Struttura. Ferma restando l'immediata operatività della Struttura di Missione all'atto della sua istituzione, la Giunta regionale procede ad adeguare il regolamento 12/2011 alle disposizioni del presente comma.

96. La Struttura di Missione può altresì stipulare apposite convenzioni con le Università campane e gli enti strumentali o in house della Regione Campania e di ogni altro ente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con le attività in questione.

97. La Struttura di Missione si avvale del supporto dell'avvocatura dello Stato, nonché di quello dell'avvocatura regionale, assicurata da un'unità dedicata.

98. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 92 a 97 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

99. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni) la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”. La presente disposizione si applica anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

100. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificata:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 5 ter sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti locali territoriali e le comunità montane adottano i piani forestali annuali e pluriennali di cui al documento esecutivo di programmazione previsto dal comma 1.

4 ter. La Giunta regionale procede alla nomina di commissari nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4 bis, nonché di mancata presentazione dei bilanci nei termini di legge ovvero nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'esercizio annuale di bilancio ovvero nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni di legge.

4 quater. Gli enti locali e le Comunità montane rendicontano le attività previste al comma 1 realizzate nell'anno precedente entro il termine perentorio del successivo 30 giugno.”;

b) al comma 3 dell'articolo 18 le parole: “da redigere a cura” sono soppresse;

c) il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“4. Il Regolamento di cui al comma 3 è approvato dai rispettivi enti proprietari, in attesa del relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale di cui all'articolo 10 e risulta compatibile con il vigente Piano forestale generale.”;

d) al comma 2 dell'articolo 23 sostituire le parole “dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale per il restante territorio” con le parole “dal Sindaco del Comune di competenza”;

e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 dell'Allegato C (Pascolo nei terreni pascolivi) è sostituita dalla seguente:

“a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 metri fino ad un massimo di sei mesi all'anno nel periodo definito dal regolamento adottato dagli enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà comunale.”.

101. La Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Giunta regionale competente in materia di gestione degli impianti del ciclo integrato delle acque è autorizzata a stipulare apposito accordo transattivo finalizzato alla estinzione dei contenziosi pendenti tra la Regione Campania e i soggetti incaricati della Convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 30, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) tra i Comuni di Solofra e Mercato San Severino, relativi alla gestione, nel periodo dal 1° settembre 2003 al 30 aprile 2006, degli impianti e della rete dei collettori costituenti il complesso depurativo Alto Sarno.

102. La sottoscrizione dell'accordo transattivo è subordinata alla verifica, da parte della Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Giunta regionale, della congruità delle clausole del contratto transattivo, previo parere dell'avvocatura regionale.

103. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 101, si provvede, nell'ambito delle risorse finanziarie già assegnate e senza ulteriori oneri o stanziamenti, con l'attivazione di un apposito capitolo di nuova istituzione, denominato “Intervento straordinario per la gestione del complesso depurativo del comprensorio Alto Sarno, della Missione 09 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 , mediante rimodulazione delle risorse assegnate nel bilancio di previsione 2014 alla stessa Missione 09 - Programma 04 Titolo1.

104. È consentita, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore previsto dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al conseguente espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione delle concessioni del demanio termominerale:

a) la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni termominerali:

1) già pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione all'entrata in vigore

della presente legge;

2) in vigore, ma il cui termine di durata, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia inferiore a quello stabilito dall'articolo 40, comma 4 bis della legge regionale 8/2008;

b) l'avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale richiesto prima della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di cui all'alinea del presente comma, ancorché la relativa istanza sia stata in precedenza respinta.

105. La prosecuzione delle attività di cui al comma 104 lettera a), è consentita per un periodo di durata pari a quella stabilita dall'articolo 40, comma 4 bis della legge regionale 8/2008 ed è esclusivamente subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione vigente, attestati anche mediante autocertificazione, da trasmettere al competente ufficio regionale, unitamente all'istanza avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

106. L'avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale di cui al comma 104 lettera b), è assentito, secondo le procedure previste dalla legge regionale 8/2008, con atto di concessione del giacimento per una durata pari a quella prevista dall'articolo 40, comma 4 bis della legge regionale 8/2008.

107. Le sub-concessioni e i correlati contratti, relativi alle concessioni perpetue trasformate in trentennali dall'articolo 1, comma 107, della legge regionale 5/2013, delle quali sono titolari province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008, sub-concesse e contrattualizzate nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, hanno durata di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di decadenza.

108. Gli atti di concessione di avvio e prosecuzione dell'attività di cui ai commi precedenti sono rilasciati comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) siano avviate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge, le procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza contenute nei regolamenti regionali 1/2010 e 2/2010 e nella normativa in materia; se le richiamate procedure non risultassero avviate entro il predetto termine, il competente settore comunica all'interessato l'impossibilità di proseguire l'attività;

b) non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico oppure carenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall'articolo 14 della legge regionale 8/2008;

c) siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori.

109. Ai sensi dell'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo e di un canone minimo in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. In sede di prima attuazione gli importi dei canoni annui e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica per ciascun uso sono stabiliti dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale. Con la stessa deliberazione può essere stabilito l'importo della cauzione dovuto ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 1775/1933. Con apposito provvedimento della direzione regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e dei canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

110. In attuazione dell'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, i Sistemi territoriali di sviluppo di cui alla legge regionale 13/2008, costituiscono la dimensione territoriale ottimale e omogenea per l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata, salvi i diversi ambiti definiti in applicazione delle normative regionali in materia di gestione del servizio idrico integrato, di smaltimento dei rifiuti e dei servizi sociali per l'esercizio delle relative funzioni.

111. I Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata all'interno degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei di cui al comma 110, nei casi, nelle forme, nei termini e nel rispetto dei limiti demografici minimi previsti dall'articolo 14, commi 28, 31 e 31 ter, del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.

112. L'articolo 9 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Direttore generale)

1. Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le funzioni di direttore generale sono esercitate da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell'Agenzia per la Protezione ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale.

2. Il dirigente è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, o magistrale, o titolo equipollente secondo i decreti ministeriali del competente Ministro, nonché in possesso di comprovate esperienze in organizzazioni complesse del settore.

3. L'incarico di direttore generale ha una durata di tre anni.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAC, ed esercita i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto degli indirizzi formulati dal CoRI di cui all'articolo 8, e degli altri compiti previsti dalla presente legge. Provvede, in particolare:

a) all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'A.R.P.A.C.;

g) alla verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno attraverso un apposito servizio ispettivo su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) alla redazione e l'invio alla Giunta e al Consiglio regionale di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) alla stipula di contratti e convenzioni;

l) alle relazioni sindacali;

m) a tutti gli altri atti necessari e obbligatori.

5. In caso cessazione del direttore generale per decadenza, revoca, dimissioni o altro motivo, la sostituzione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico.

6. Il direttore generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, può avvalersi di un direttore tecnico e di un direttore amministrativo da scegliere tra i dirigenti di ruolo di ARPAC con comprovata esperienza e titoli ed ai quali conferisce l'incarico secondo le procedure regolamentate dall'Ente.

7. Al direttore generale è attribuito il trattamento normativo di cui al CCNL dell'Ente di provenienza, mentre quello economico è pari al trattamento economico previsto per un direttore generale della Giunta regionale. La retribuzione di risultato è fissata nella misura del 15 per cento della retribuzione di posizione. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo

dell'A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto per un dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario.”.

112 bis. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un disegno di legge di riordino dell'A.R.P.A.C., che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, anche al fine di armonizzarne le disposizioni con i provvedimenti normativi di riforma delle province. In fase di prima applicazione della suddetta legge regionale di riordino, l'incarico di direttore generale dell'ARPAC può essere conferito all'attuale dirigente di ruolo a tempo indeterminato, nominato Commissario con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Fino all'adozione della legge di riordino sopra citata resta fermo il commissariamento di ARPAC, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2013, n. 521 (Legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 – Direttore generale ARPAC – Determinazioni).”.

113. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 10/1998 è aggiunto il seguente:

“5. Nel rispetto dei limiti di spesa, l'A.R.P.A.C. è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie, in base al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con le modalità previste dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013. Per le graduatorie vigenti anteriori alla data del 1° gennaio 2007, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.”.

114. Nei contratti di programma di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale) stipulati tra la Regione Campania e le imprese ammesse a finanziamento, l'incremento occupazionale previsto a regime per ciascuna impresa sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti dell'impresa occupati presso le unità produttive agevolate dal contratto, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei dodici mesi precedenti la data di firma del medesimo contratto, se di maggior favore rispetto alla disciplina precedente.

115. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), è così modificata:

a) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del comma 1, sono soppresse le parole “, e di intesa con il Consiglio delle autonomie locali,” e la parola “massimi”;

2) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.”;

3) al comma 3 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 sono abrogati;

c) l'articolo 11 è abrogato;

d) al comma 6 dell'articolo 27 le parole “, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dall'articolo 28” sono soppresse;

e) l'articolo 28 è abrogato;

f) l'articolo 30 è così modificato:

1) al comma 1 le parole “e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli articoli 6, 8, 9, 10” sono soppresse;

2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

g) al comma 1 dell'articolo 31 le parole “secondo le competenze loro attribuite” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui all'articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013.”;

h) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

“Art. 31 bis (Verifica regolarità e qualità servizi di TPL)

1. La Regione e gli enti locali interessati nell’ambito dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013, con il supporto di ACaM, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l’accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche. L’individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.

3. Le imprese trasmettono, ai sensi dell’articolo 1, comma 301, numero 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per via telematica, all’Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) alla Regione e all’AcaM, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze previste.

4. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 5, della legge regionale 5/2013, sospende, in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, disciplina la costituzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard di efficienza, qualità e regolarità di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscritti dalle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale. I componenti del nucleo ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri enti pubblici in possesso di adeguata esperienza e professionalità.

6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 nonché per la vigilanza ed il controllo dei servizi di TPL trovano copertura nei singoli programmi della Missione 10 del bilancio regionale. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.”.

i) il comma 8 dell’articolo 32 è abrogato;

l) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 38 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

m) l’articolo 39 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l’esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.”;

2) al comma 3 dopo le parole “sono stabilite” sono aggiunte le seguenti: “la durata,”;

3) il secondo periodo del comma 3 è soppresso.

n) l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del

viaggio in conformità alle apposite prescrizione previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificatamente individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dalla Regione, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. L'inosservanza dell'obbligo previsto al comma 1 comporta per i trasporti urbani:

a) il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;

b) la sanzione amministrativa pari a cento volte l'importo del titolo di viaggio di corsa semplice oltre le spese di notificazione.

4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;

b) la sanzione amministrativa pari a cento volte la tariffa ordinaria di corsa semplice di cui alla lettera a), oltre la spesa di notificazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento personale cartaceo o elettronico non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore, a meno di quanto previsto al comma 6.

6. Se l'utente presenta il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a euro 6,00.

7. Alla violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a euro 6,00.

8. Per le violazioni previste ai commi 3 e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico e sono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari. L'azienda esercente è tenuta a conservare per almeno tre anni la documentazione probatoria.

10. Il personale incaricato dalle aziende di trasporto, con qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, accerta e contesta ogni violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

11. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 10 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole un corso di idoneità di cui al comma 12.

12. I corsi di idoneità, con esame finale, sono organizzati annualmente dalle aziende di

trasporto con le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

13. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 12.

14. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è emessa dal responsabile dell'azienda di trasporto.

15. Nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privati, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

16. Le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, tra i controlli effettuati sui mezzi di trasporto ed i chilometri effettivamente percorsi, ed inoltre una relazione su tutti gli eventi che hanno comportato l'intervento delle forze di polizia.

17. E' fatto obbligo alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di informare i propri utenti sulle sanzioni amministrative previste e sulle modalità di pagamento.

o) al comma 2 dell'articolo 41 le parole “, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,” e le parole “in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.” sono soppresse;

p) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

“Art. 42 (Intelligent Transport System della Campania - ITSC)

1. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del decreto 1 febbraio 2013, n. 67411 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia), la Regione Campania, con il supporto tecnico dell'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (ACaM), realizza il progetto Intelligent Transport System della Campania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- a) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che erogano servizi di TPL;
- b) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che trasportano merci pericolose (progetto Ulisse);
- c) sistema di monitoraggio del trasporto veicolare su strada;
- d) sistema di bigliettazione elettronico, basato su tecnologie con tessere smart card a contatto e di prossimità capace di tracciare in tutte le sue componenti lo spostamento del singolo viaggiatore;
- e) sistema di informazione al pubblico distribuito oltre che presso le aree ed i mezzi di trasporto, anche attraverso canali di comunicazione standard ed innovativi;
- f) sistema di security rivolto all'utenza ed agli operatori;
- g) integrazione dei sistemi centrali allocati presso gli altri enti competenti in ambito regionale;
- h) intermodalità e interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, per assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li

sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati.

2. Per conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego dell'ITSC la Regione cura lo svolgimento delle seguenti attività prioritarie:

- a) sviluppo e implementazione della piattaforma telematica regionale “Muoversi in Campania”, per una più ampia fruizione da parte dell'utenza ed un significativo incremento delle sue funzionalità;
- b) elaborazione e utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione dell'ITSC, per conseguire l'interoperabilità e la coerenza dell'ITSC con gli analoghi sistemi in ambito nazionale;
- c) introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti o previsti;
- d) realizzazione di un sistema di monitoraggio per valutare i benefici ottenuti dalle diverse utenze in ragione dell'utilizzo delle applicazioni ITSC;
- e) integrazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare riferimento alla piattaforma ULISSE (Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security), in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l'interoperabilità e la cooperazione tra le stesse;
- f) utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi di navigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea;
- g) sviluppo, nell'ambito del Centro regionale integrato per la sicurezza stradale (CRISS), di un sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (e-call).

3. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici sul territorio regionale, si dotano di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza da tenere costantemente aggiornata.

4. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base, la Regione Campania, attraverso la piattaforma telematica Muoversi in Campania, rende disponibili sul web i dati di traffico disponibili in tempo reale sulla rete infrastrutturale stradale di interesse regionale. Chiunque, previa convenzione d'uso, può avvalersi di dette informazioni per garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.

5. Gli enti proprietari delle strade e i concessionari, i gestori di nodi logistici, i gestori di aree di parcheggio, i gestori di aree di sosta e di servizio e le aziende di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasferire alla Regione le informazioni di cui all'articolo 5 comma 9 del decreto 67411/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità previste.”.

115 bis. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 42 della legge regionale 3/2002, come modificata dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio.

115 ter. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005) sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 la parola “Unicocampania” è sostituita dalla seguente “integrato”;
- 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

115 quater. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) è abrogato.

115 quinquies. L'articolo 1 della legge regionale 5/2013 è così modificato:

a) al comma 83 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente "provvedimento";

b) dopo il comma 90 è inserito il seguente:

"90 bis. Le province e i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti affidatari e comunque non oltre il 31 dicembre 2014."

115 sexies. Nell'ambito del processo di risanamento del settore del trasporto pubblico locale su gomma, per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare alla società AIR s.p.a., interamente partecipata, il servizio di trasporto pubblico su gomma esercitato da EAV s.r.l., assicurando la continuità e stabilità del servizio come attualmente affidato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e nei limiti della durata ivi stabilita, nonché utilizzando il personale attualmente impiegato nello svolgimento del predetto servizio.

115 septies. Al comma 9 dell'articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania) le parole "necessario ai servizi riassegnati" sono soppresse.

116. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) le parole: "che abbia ottenuto dal Presidente della Giunta regionale la qualifica di agente di polizia amministrativa" sono sostituite con le seguenti: "che abbia ottenuto la qualifica di agente di polizia amministrativa".

117. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13/1998 il periodo: "Tale qualifica è decretata dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ente o dell'Azienda" è sostituito dal seguente: "Tale qualifica è attribuita dalla Regione Campania, direzione generale per la mobilità, su proposta dell'ente o dell'azienda"

118. In funzione del Protocollo d'intesa in corso di perfezionamento tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, Regione Basilicata e Consorzio aeroporto di Salerno-Pontecagnano ai fini dell'adesione della Regione Campania al Consorzio, è stanziata la somma di euro 2.000.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

119. I veicoli individuati dall'articolo 63, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), accedono ai benefici fiscali previsti nell'articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano (ASI) o da Associazione Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC), recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti.

120. I motoveicoli, individuati dall'articolo 63, comma 2, della legge 342/2000, accedono ai benefici fiscali previsti nell'articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) o inseriti nell'elenco dei motoveicoli di interesse storico redatto dalla stessa annualmente.

121. Per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo.

122. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del commi 119 e 120 si provvede per gli anni 2015 e 2016 con le risorse stanziare dalla Missione 1 programma 04 del bilancio regionale 2014-2016. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

123. I soggetti erogatori di servizi denominati "centri socio-educativi semiresidenziali", già autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6 concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori, e finalizzati a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione attraverso l'integrazione delle attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, assumono la definizione di "centri diurni polifunzionali per minori", di cui all'allegato A del regolamento 23 novembre 2009, n. 16 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). I centri sono provvisoriamente autorizzati ad una capacità ricettiva di 150 unità.

124. E' istituito presso il Consiglio regionale della Campania l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio, al fine di prevenire la violenza di genere e proteggere le vittime.

125. L'Osservatorio svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

126. L'Osservatorio:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di violenza sulle donne, iniziative per la diffusione di una cultura per la prevenzione;
- b) accoglie segnalazioni in merito a violenze, esercita vigilanza sull'assistenza prestata alle donne vittime della violenza ricoverate in istituti o strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;
- c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni competenti in materia, iniziative per la celebrazione della giornata italiana contro la violenza sulle donne;
- d) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti contro la violenza sulle donne, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi;
- e) collabora, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi agli abusi sulle donne;
- f) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti contro la violenza sulle donne.

127. L'Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale. Può essere eletto chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ai sessantacinque anni;
- b) laurea almeno triennale.

128. L'Osservatorio è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. L'incarico di componente è compatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale. Ai componenti dell'Osservatorio non è attribuita alcuna indennità.

129. L'ufficio dell'Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 165/2001, per le risorse umane ed infrastrutturali da reperire nell'ambito dello stesso ente .

130. Per lo svolgimento della propria attività, l'Osservatorio può avvalersi, previa intesa con la Giunta regionale, con i Comuni e con le aziende sanitarie, della collaborazione sia dei servizi sociali che dei servizi delle aziende sanitarie locali.

131. L'Osservatorio riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull'attività svolta.

132. L'Osservatorio presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione del

femminicidio nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.

133. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune coinvolgendo gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si occupano della prevenzione contro la violenza sulle donne.

134. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 124 a 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

135. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 12 (Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi – Modifica alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 34) è sostituito dal seguente:

“1. Il contributo di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 34/1982, in favore dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania è elevato ad euro 150.000,00.”.

136. Al maggiore onere di euro 150.000,00 si fa fronte con uno stanziamento di pari importo sulla Missione 12 (Diritti sociali politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità) e contestuale prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014. A decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.

137. Nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politica sociale e famiglia), Programma 07 (Programmazione e Governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali), è istituito il Fondo a favore dell'Arcidiocesi di Napoli per la realizzazione di interventi volti a sostenere e migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti in condizione di disagio e povertà. Il fondo è finanziato per il corrente esercizio finanziario mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01 di euro 500.000,00 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 07.

138. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale), le parole “, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, ” sono soppresse e, dopo le parole “la Regione” sono inserite le seguenti: “, salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente comma,”.

139. Al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 le parole “ogni due anni” sono sostituite dalla parola “mensilmente”.

140. Al comma 3 dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Della predetta rosa di candidati entra a far parte di diritto, ai sensi del comma 1, il direttore generale uscente per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina come previsto all'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo 502/1992, nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.”.

141. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Per il conferimento dell'incarico di ciascun direttore generale di azienda o istituto del servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la commissione incaricata di effettuare le valutazioni di cui al comma 3, composta da:

- a) un dirigente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- b) un dirigente appartenente all'avvocatura regionale;
- c) il capo del dipartimento della Salute e delle Risorse naturali;
- d) due esperti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza delle discipline giuridiche ed economiche.

5. I componenti previsti al comma 4, lettera d) sono nominati nell'ambito di due distinte rose di esperti, composte ciascuna da cinque candidati e non possono far parte più di due volte della stessa commissione.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si impegna ad approvare un disciplinare recante le modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Il predetto disciplinare, nel dettare i criteri di selezione dei direttori generali di cui al presente articolo, privilegia le esperienze professionali maturate dai candidati nella specifica azienda o ente del Servizio sanitario regionale per la quale è attivata la procedura.”.

142. Al fine di assicurare l'adeguamento alle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale in materia di conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali, nonché alle modifiche dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 introdotte dalla presente legge, le procedure per la nomina dei direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, perdono efficacia e sono rinnovate applicando le predette disposizioni.

143. Le aziende sanitarie, le strutture ospedaliere e le università, che hanno carenza di personale, avviando il Programma di work experience possono richiedere figure professionali in possesso della qualifica di operatore socio sanitario, selezionate in base ad apposita short list formata dall'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

144. Nelle more dell'approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, in attuazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d'uso di volumetrie esistenti, non comportando le stesse variazioni allo strumento urbanistico vigente. Le suddette modifiche di destinazione d'uso sono possibili solo relativamente ad interventi puntuali riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per consentire il mutamento di destinazione d'uso sono permessi gli interventi previsti nell'articolo 3, lettere a), b), c, e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) senza variazione di sagoma.

145. Gli interventi di cui al comma 144 devono rispettare quanto indicato nell'articolo 5, comma 10 del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011 nonché nell'articolo 3 della legge regionale 19/2009. È fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 11, secondo periodo del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011.

146. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), aggiunto dall'articolo 1, comma 61 della legge regionale 5/2013, è così sostituito: “I comuni singoli o associati provvedono, sulla base dei progetti elaborati in sede di U.V.I., alla copertura economica della quota di propria competenza, vincolata alle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, n. 19854 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) prelevando le risorse dal Fondo Unico di Ambito (FUA).”.

147. Presso la direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del servizio sanitario regionale della regione Campania è istituito il Tavolo di monitoraggio regionale per l'assistenza domiciliare integrata con il compito di coordinare su tutto il territorio regionale le procedure relative alle dimissioni protette ed all'accesso alle cure domiciliari.

148. Il Tavolo di monitoraggio regionale è composto:

- a) dal direttore generale per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema sanitario

regionale della Regione Campania o un suo delegato;

b) dal direttore generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero o un suo delegato;

c) dai rappresentanti delle aziende sanitarie locali;

d) da un referente ARSAN esperto in metodologia, gestione e analisi dei sistemi informativi;

e) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria e da tre esperti in materia.

149. Il Tavolo di monitoraggio regionale formula proposte in ordine:

a) alla realizzazione di linee guida per il miglioramento dei servizi offerti dalle aziende sanitarie locali come definiti dalla vigente normativa, progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l'interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore delle dimissioni protette, della terapia del dolore e dell'assistenza domiciliare integrata per garantire al meglio ai malati la permanenza nelle famiglie di origine;

b) alla promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la collaborazione delle diverse istituzioni operanti nell'assistenza domiciliare integrata;

c) all'organizzazione di scambi di esperienze tra gli ammalati, le famiglie ed i caregiver nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla normativa nazionale e regionale;

d) allo sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore della assistenza domiciliare anche in raccordo con gli ordini professionali dei profili professionali coinvolti in tale forma di assistenza come definiti dalla vigente normativa.

150. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 146 a 149 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

151. Alle strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni ai pazienti in stati vegetativi permanenti e in stati di minima coscienza (SUAP) che sono state autorizzate all'esercizio per tali attività e sono in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2012, n. 70, si applica la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 1, comma 237-octodecies, della legge regionale del 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). Con successivo provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania sono disciplinate le procedure per l'accreditamento istituzionale e le modalità di presentazione delle relative istanze.

152. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così sostituito:

“4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori purché ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.”.

153. Alla fine del comma 110 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013 sono aggiunte le seguenti parole: “La regolarità contributiva, certificata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), è posseduta al momento della partecipazione ad avvisi o bandi regionali, ancorché la stessa venga prodotta successivamente e comunque prima della concessione dei benefici.”.

154. Il comma 124 della legge regionale 5/2013 è così sostituito:

“124. A decorrere dall'anno 2015, il 50 per cento dell'imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni, è ad essi versato con riferimento al corrente anno di imposta. Il Comune, entro il 30 marzo dell'anno successivo, con riferimento al precedente anno d'imposta, fornisce alla Regione tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali

e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento”.

155. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'allegato C alla legge regionale 5/2013 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

Tabella C1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Tabella C2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
Classe 1	$a1 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a1 * 25 + b1 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 2	$a2 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a2 * 25 + b2 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3a	$a3 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a3 * 25 + b3 * [MTOW \text{ (tons)} - 25]$

	se MTOW(tons)>25
Classe 3b	$0,75 * (a3 * MTOW(tons))$ se MTOW (tons) ≤ 25 $0,75 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW(tons) - 25)]$ se MTOW(tons)>25
Classe 3c	$0,50 * (a3 * MTOW(tons))$ se MTOW (tons) ≤ 25 $0,50 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW(tons) - 25)]$ se MTOW(tons)>25

Tabella C3.

Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto “A”, “B” e “C” di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area residenziale estensiva di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione del 31 ottobre 1997.

Periodo diurno

a1	€ 0,46
a2	€ 0,43
a3	€ 0,40
b1	€ 0,48
b2	€ 0,45
b3	€ 0,42

Periodo notturno

a1	€ 0,48
a2	€ 0,45
a3	€ 0,42
b1	€ 0,50
b2	€ 0,47
b3	€ 0,44

Tabella C4.

Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto “A”, “B” e “C” di cui all'articolo 7 del decreto 31

ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area residenziale estensiva di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione del 31 ottobre 1997.

Periodo diurno

a1	€ 0,42
a2	€ 0,39
a3	€ 0,37
b1	€ 0,44
b2	€ 0,41
b3	€ 0,39

Periodo notturno

a1	€ 0,44
a2	€ 0,41
a3	€ 0,39
b1	€ 0,46
b2	€ 0,43
b3	€ 0,41

156. Le tabelle così come modificate dal comma 155 si applicano dal 1° gennaio 2014.

157. Per consentire la concreta attuazione delle politiche regionali di prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico, l'ultimo periodo del comma 176 bis, dell'articolo 1, legge regionale 5/2013 è sostituito dal seguente: "La quota residuale è impiegata nelle attività connesse alla prevenzione ed al contenimento del rumore ambientale."

158. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 154 a 156 lo stanziamento, nel bilancio di previsione 2014 – 2015 – 2016, al Titolo I, tipologia 101 dell'Entrata è rideterminato in euro 700.000,00. Conseguentemente, sempre per gli anni 2014 – 2015 – 2016, è rideterminato in euro 700.000,00 lo stanziamento della Missione 9, Programma 8.

159. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), è aggiunto il seguente:

"1.bis. La Regione Campania promuove intese con la direzione regionale dell'Agenzie delle dogane, ai fini dell'effettuazione del monitoraggio annuale previsto per legge."

160. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2013 sono abrogati ed è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504."

161. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) è inserito il seguente:

"Art. 4 bis (Componenti CPA e CRA)

1. I rappresentanti artigiani in seno alle CPA sono nominati su designazione espressa della

organizzazioni nazionali artigiane più rappresentative, purché regolarmente costituite ed operanti a livello provinciale.

2. Ciascuna organizzazione nazionale artigiana di cui al comma 1, designa un numero di rappresentanti nella CPA proporzionale al numero dei rispettivi associati iscritto all'Albo provinciale.

3. Il computo del numero di rispettivi associati è ricavato dagli ultimi dati forniti dalle stesse organizzazioni a seguito della richiesta effettuata a norma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato).

4. Se le organizzazioni non provvedono alla designazione dei componenti del CPA e della CRA secondo quanto previsto nell'articolo 17, commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, nomina il componente o i componenti della commissione tra personalità di riconosciuto prestigio nell'ambito del settore associativo da rappresentare.”.

162. Per consentire l'applicazione delle disposizioni legislative regionali previste per la realizzazione degli impianti serricoli funzionali allo svolgimento delle attività agricole le cui disposizioni di attuazione sono previste dal regolamento regionale 6 dicembre 2013, n. 8 (Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), per l'anno 2014, in via transitoria, il termine indicato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale del 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli) è fissato al 31 dicembre 2014.

163. Dopo il comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è aggiunto il seguente:

“13. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sui Consorzi di bonifica la durata in carica degli organi di amministrazione dei singoli Consorzi in scadenza entro il 2014 è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.”.

164. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale.

165. In accordo con l'amministrazione provinciale di Benevento la Regione Campania riconosce alla riqualificazione energetica della diga di Campolattaro valore di obiettivo strategico funzionale al perseguimento delle finalità programmatiche di politica energetica regionale e provinciale, preordinate a garantire lo sviluppo dell'area mediante l'approvvigionamento da fonti rinnovabili e la regolazione del sistema elettrico.

166. In accordo con il Ministero dello sviluppo economico, competente per le procedure di cui alle normative nazionali in materia, la Regione Campania riconosce alla metanizzazione dei Comuni ricadenti nell'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano valore di obiettivo strategico funzionale al perseguimento delle linee programmatiche di politica energetica regionale ed in linea con gli obiettivi del Programma Europa 2020.

167. Al fine di preservare il patrimonio di professionalità del personale interessato dalle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 563 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), nell'ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni e delle attività in house e strumentali, partecipate dalla Regione, l'amministrazione regionale dispone, anche indipendentemente da istanza di parte, il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui

all'accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012, per il tempo strettamente necessario a consentire, nei confronti del personale destinatario della misura, l'attuazione delle predette procedure di mobilità e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

168. L'adozione della misura di cui al comma 166 costituisce adempimento degli obblighi di servizio del dirigente competente anche ai fini della valutazione di risultato.

169. La legge regionale 13 agosto 1998, n.13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) è abrogata ad eccezione del comma 1 dell'articolo 4 e dell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 modificati così come stabilito dai commi 116 e 117 della presente legge.

170. Il comma 14 dell'articolo 31 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), è abrogato.

171. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2009), è abrogato.

172. Il comma 33 dell'articolo 52 della legge regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), è abrogato.

173. I commi 43 e 183 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) sono abrogati.

174. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale del 28 marzo 2002, n.3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è abrogato.

175. Dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 23 febbraio 1982, n.10 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n.65: tutela beni ambientali);

b) la legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei comuni della Regione);

c) la legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area Sorrentino - Amalfitana);

d) la legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali);

e) la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana);

f) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica città di Velia);

g) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania legge finanziaria regionale 2005);

h) l'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007).

176. L'articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n.11(Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale) è abrogato.

177. L'allegato 1 alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 47 (Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio 1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo) è abrogato.

178. Il terzo comma dell'articolo 4, e gli articoli 7, 9, 11 e 17 della legge regionale 15 marzo 1984, n.15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta) sono abrogati.

179. Al comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi".

180. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) è abrogato.

181. Il Presidente della Regione indice il referendum per l'istituzione del Comune unico Isola d'Ischia per la fusione dei comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) in ragione delle esigenze delle popolazioni, lo Statuto del nuovo Comune sancisce il numero e la delimitazione territoriale delle frazioni e ne disciplina l'organizzazione e le funzioni. La Provincia di Napoli è delegata, a norma dell'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), a regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali, finanziarie e a quelli riguardanti il personale. La Giunta regionale predispone i provvedimenti necessari per l'esecuzione.

182. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza), è sostituito dal seguente:

"3. L'incarico di garante può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati motivi d'ordine morale o gravi violazioni di legge.";

183. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2006 dopo le parole "aziende sanitarie locali" sono aggiunte le seguenti: "e della collaborazione di enti privati di volontariato e onlus atti a coadiuvare le attività del Garante. Il Garante, al fine di una maggiore presenza sul territorio, può avvalersi di sedi decentrate messe a disposizione di qualsiasi soggetto purché sia senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione regionale".

184. E' istituita, nell'ambito dell'Ordinamento della Giunta regionale, di cui al regolamento 12/2011, l'Unità operativa dirigenziale "Genio civile di Ariano Irpino – presidio protezione civile", a tutela del territorio dall'elevato rischio sismico ed idrogeologico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua il nuovo bacino di competenza del Genio civile di Ariano Irpino, ampliandone l'originario ambito territoriale, sulla base delle affinità di natura idro-geo-morfologica del territorio e provvede a modificare conseguentemente il regolamento 12/2011, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

185. L'articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania) è così sostituito:

"Art.10 (Giunta)

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal Presidente dell'Ente.

2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all' articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta

regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

3. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo e dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente in materia alla definizione della composizione della Giunta,

5. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.”.

186. Per i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Campania si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

187. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al personale non dirigente della Regione Campania cui sono conferiti incarichi di amministratore unico, amministratore delegato o liquidatore delle società di cui al comma 186, si riconosce per la durata dell'incarico un'indennità integrativa pari al trattamento fondamentale della dirigenza oltre alla retribuzione di posizione percepita da un dirigente di U.O.D., da riversare nella misura del 40 per cento al fondo di competenza.

188. La retribuzione di cui al comma 187 è anticipata dall'amministrazione di appartenenza del dipendente e rimborsata interamente alla stessa dalla Società.

189. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 187 e 188 si applicano retroattivamente anche agli incarichi conferiti nell'anno solare antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

190. In conseguenza delle procedure di riordino delle società partecipate regionali in corso e al fine di assicurare la piena efficacia della gestione, la Giunta regionale determina annualmente, a partire dall'esercizio finanziario in corso, l'ammontare dei compensi degli amministratori delle società predette, tenendo conto dei criteri, formulati con propria delibera, improntati alle dimensioni e alla complessità dell'attività e alla struttura organizzativa delle stesse.

191. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 dopo le parole “incarichi aggiuntivi” sono inserite le seguenti: “il tutto nel rispetto delle previsioni dei rispettivi CCNL di categoria dei dirigenti delle società partecipate o degli enti strumentali esclusi dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

192. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole “pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata” sono soppresse.

193. I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione regionale.

194. Alla fine del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1/2007 dopo la parola “interessati” aggiungere le parole “ e versati per il tramite dell'amministrazione regionale”.

195. Gli allegati A e B della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e per le designazioni di competenza della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 13 febbraio 2014, n. 7, sono così modificati:

a) nell'allegato A (Enti, aziende e organismi regionali- art.3, comma 3, lett. a):

1) sono soppresse le parole da “Enti vari Ente ” a “ Ville Vesuviane”;

2) nel gruppo Aziende Ospedaliere sono soppresse le parole “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”;

3) nel gruppo Aziende Ospedaliere Universitarie sono aggiunte le parole ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona’;

b) nell’allegato B (Consulte, osservatori, commissioni e comitati- art.3, comma 3, lett. b):

1) sono soppresse le parole “Comitato regionale per le pari opportunità”.

196. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) la parola “cinque” è sostituita con la seguente “dieci”.

197. La Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo.

198. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la realizzazione di iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 ed i seguenti obiettivi:

a) diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

b) rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, del contrasto, della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

199. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 197, la Regione si avvale dell’Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo, istituito con legge regionale 5/2013, che promuove strategie per la pianificazione ed il controllo dei comportamenti di gioco, compresi percorsi di formazione per il personale socio-sanitario delle aziende sanitarie ed iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco, in particolare nei luoghi di lavoro, studio e ricreazione. L’Osservatorio sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli ed alle famiglie colpite da GAP.

200. A cura dell’Osservatorio regionale è istituito il marchio Slot Free rilasciato agli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d’azzardo.

201. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.

202. La Regione può istituire, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, un fondo di contrasto per il GAP alimentato dalle eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.

203. Per contenere le conseguenze negative della cattiva alimentazione, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce la rilevanza sociale delle patologie conseguenti all’obesità nell’età della crescita e, in particolare:

a) favorisce la prevenzione, mediante sensibilizzazione e informazione;

b) promuove la conoscenza, prioritariamente attraverso il contesto scolastico;

c) sostiene le attività di volontariato finalizzate al supporto dei soggetti direttamente già interessati e promuove progetti volti all’attuazione di campagne informative di educazione alimentare.

204. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione inerenti l’obesità infantile e adolescenziale. In particolare promuove:

a) corretti stili di vita, nonché informazione sui prodotti alimentari, provenienza e trasformazione degli stessi;

- b) politiche di informazione e di ascolto attraverso l'istituzione in ambito scolastico, di sportelli di ascolto ed incontro, con particolare riguardo all'aspetto psicologico del soggetto, riconducendo lo stesso ad un percorso assistenziale, educativo e di integrazione sociale;
- c) politiche che incoraggino l'attività fisica;
- d) attività specifiche adeguate all'attività motoria dei soggetti obesi;
- e) campagne di informazione rivolte alle famiglie, con incontri relativi a stili di vita non corretti ed abitudini familiari di supporto, con particolare riguardo agli aspetti psicosociali della condizione del soggetto obeso o in interessante sovrappeso;
- f) progetti di prevenzione e sorveglianza sulle abitudini alimentari non corrette dei genitori, quale causa di un non corretto rapporto con il cibo dei figli.

205. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), promuove l'istituzione del Registro dell'obesità infantile e adolescenziale della Regione Campania.

206. La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), in osservanza al principio dell'universalità del diritto di accesso e di uguaglianza di trattamento sull'intero territorio regionale in considerazione della specificità dei bisogni della persona in situazione di disagio e di fragilità, promuove condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente.

207. La Regione Campania, in considerazione della condizione patologica cronica e inabilitante causata dai disturbi dello spettro autistico che interessa un numero elevato di famiglie campane e che si configura come un rilevante problema di sanità pubblica con evidenti ricadute di ordine sociale ed economico, promuove altresì azioni di sostegno ai familiari delle persone di cui al comma 206, per prevenire e ridurre forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare.

208. Sono destinatari delle azioni di cui ai commi 206 e 207 le persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, secondo le descrizioni dei sistemi di classificazione internazionale, e i loro familiari.

209. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la collaborazione con lo Stato, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le aziende ospedaliere, con i soggetti accreditati dal servizio sanitario nazionale, con i soggetti del terzo settore e con altre istituzioni e soggetti pubblici, per predisporre specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative per l'integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie, sociali, con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

210. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione in ciascuna usl del servizio per la tutela della salute mentale) sono aggiunti i seguenti :

“Art. 4 bis (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale)

1. Presso la direzione generale per la tutela della salute è istituita la Consulta regionale per la salute mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

Art. 4 ter (Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, e da rappresentanti degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti e delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la Consulta è composta da:

- a) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;
- b) due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;
- c) tre rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- d) tre rappresentanti designati dalle società scientifiche;
- e) tre esperti designati dal Consiglio regionale tra gli operatori del settore.

2. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i dirigenti responsabili dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali. Possono essere, altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.

Art. 4 quater (Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4 ter, designati con le modalità di cui al comma 2, sono rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli organismi di cui all'articolo 4 ter effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4 ter e fatte comunque salve le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute mentale.

4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

6. La Regione, tramite la direzione generale per la tutela della salute, promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.

Art. 4 quinquies (Compiti della Consulta)

1. La Consulta, in collaborazione con la direzione generale per la tutela della salute, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;
- b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;
- c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;
- d) collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte anche ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse, relazionandone all'assessore competente e annualmente alla commissione consiliare permanente competente in materia sanitaria;
- e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;
- f) propone, anche in collaborazione con i dipartimenti di salute mentale delle ASL, azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale;
- g) esprime il parere.”.

210 bis. Per lo svolgimento delle attività della Consulta di cui al comma 210 si provvede, relativamente all'anno 2014, mediante utilizzo della somma di euro 20.000,00, su Missione 20

Fondo di riserva.

211. Sono eleggibili a consigliere regionale della Campania gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.

212. Non sono eleggibili alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della Campania:

- a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato;
- d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture (tribunali o sezioni distaccate dei tribunali ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- f) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione, i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- g) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti della Regione, i dirigenti delle aziende sanitarie locali nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate;
- h) i consiglieri regionali in carica in altra regione;
- i) i sindaci dei comuni, superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale;
- l) i componenti dell'esecutivo delle aree metropolitane, i presidenti e i componenti delle giunte provinciali.

213. Le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 212 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

214. Le strutture convenzionate di cui al comma 212, lettera g) sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

215. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui ai commi 212 e 213 entro cinque giorni dalla richiesta. Se l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

216. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

217. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

- a) l'amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che ricevono in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- b) colui che, come amministratore, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti della Regione oppure in società e imprese volte al

profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore di imprese di cui alle lettere a) e b);

d) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dal comma 212;

e) i parlamentari nazionali ed europei.

218. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il decreto legislativo 267/2000.

219. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), e dell'articolo 25, comma 3, lettere a), b) e d) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e del parere dell'ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato, che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.

220. Sulle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 219, i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del venti per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all'interessato. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dello SUE comunica all'interessato l'esito del controllo.

221. In caso di esito negativo dei controlli, se il responsabile dello SUE rileva la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o dal permesso di costruire o realizzate con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21quiquies e 21nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni..

222. La Regione promuove l'individuazione dell'ammontare dell'indennità di residenza da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e alla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in relazione alla popolazione residente nelle località di ubicazione delle farmacie medesime.

223. Il comma 14 quater dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è sostituito dal seguente:

“14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque, nei limiti della spesa per tale finalità risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013. Nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali, la So.Re.Sa compie le attività necessarie per garantire la continuità delle linee di azione previste nel Piano triennale 2013-2014, approvato con delibera della Giunta regionale n.154 del 3 giugno 2013.”.

224. All'esito del raggiungimento del pareggio di bilancio del sistema sanitario regionale, certificato in sede di monitoraggio e verifica del rientro dal disavanzo nel settore sanitario, la Giunta regionale promuove nelle competenti sedi istituzionali la riqualificazione della spesa sanitaria per il miglioramento dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la rimodulazione dei parametri di ripartizione del Fondo sanitario regionale.

225. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, dopo le parole: “società” sono aggiunte le seguenti: “e agli enti in house”.

226. A decorrere dall'esercizio 2014, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione ed in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 446/1997 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e l'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (addizionale regionale IRPEF) di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 446/1997, sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale, secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l'agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 24).

227. Le somme di cui al comma 226 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.

228. In coerenza con la normativa richiamata al comma 226 nonché con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 68/2011 una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l'agenzia delle entrate.

229. Ai fini di cui al comma 228 la Regione concorre all'attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.

230. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), le parole “e fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2037” sono sostituite con le seguenti: “fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per l'esercizio 2014, fino ad un massimo di euro 26.820.241,51 per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2037 e fino ad un massimo di euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2038 al 2044”.

231. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni) la parola “cinque” è sostituita dalla seguente “tre”.

231 bis. La disposizione di cui al comma 231 si applica anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

232. Il termine per la prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro del volontariato, fissato dall'articolo 23, comma 2, del regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4 (Regolamento di attuazione delle legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 – legge per la dignità e le cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 200, n. 328) è prorogato al 30 ottobre 2014”.

233. Per l'anno 2014 è concesso un contributo per il funzionamento delle società in house della regione Campania nella misura di euro 50.000,00 non soggetto a rendicontazione, fermo restando l'esercizio delle attività di vigilanza e monitoraggio e del controllo analogo sulle predette società. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla società di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 15/2013.

234. I contributi di cui al comma 233 trovano copertura mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

235. L'articolo 1 della legge regionale 5/2013 è così modificato:

a) al comma 167 dopo le parole “(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)” sono aggiunte le seguenti: “e degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'articolo 114 septies del medesimo decreto legislativo 385/1993”;

b) al comma 168 dopo le parole “di cui al comma 167” sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'articolo 114 septies del medesimo decreto legislativo 385/1993”.

236. I competenti uffici della Giunta regionale applicano il combinato disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 3/2005 e dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, per la tutela dei consumatori e dei produttori bufalini della Campania, anche prevedendo un piano di monitoraggio, di verifica e controllo incrociato tra il latte di bufala prodotto o introdotto in Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica prodotta. I predetti controlli sono effettuati sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione.

237. Il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato:

“6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.”.

238. Per migliorare la qualità e l'efficacia diagnostica nel campo oncologico, la Regione adotta ogni utile iniziativa per promuovere la medicina nucleare in vivo e in vitro.

239. Le provvidenze e le sovvenzioni alle confederazioni e alle associazioni di categoria del commercio previste dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 49 (Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato), sono finanziate per l'anno 2014 per un importo di euro 800.000,00 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria PMI e Artigianato) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.

240. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta Regionale - Presidente Stefano Caldoro – Assessore Gaetano Giancane.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 17 febbraio 2014, con il n. 505 bis del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 luglio 2014.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Commi 2 e 3.

Legge 18 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Articolo 2: "Conclusione del procedimento."

"1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di

vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

Comma 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."

Articolo 5: "Valutazione di incidenza."

"1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-

venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad

esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

Comma 6.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009."

Articolo 18: "Finanziamento dei progetti dei comuni."

Comma 1: "1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per almeno l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante importo, al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS)."

Comma 13, lettere a) e b).

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)."

Articolo 1, commi 47 e 110: "47. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2000 è di novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge.

110. L'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, si interpreta nel senso che la previsione dell'obbligo di rilevare gli attivi alla scadenza della locazione finanziaria è rispettata anche a mezzo appendice al contratto di leasing successivamente sottoscritta, ed in ipotesi di contratto che prevede l'opzione di acquisto, unitamente ad una dichiarazione unilaterale dell'impresa locataria volta ad esercitare l'opzione irrevocabile di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria con effetti dal momento della finita locazione. Nell'ipotesi che il contratto di locazione finanziaria sia concluso, il diritto all'agevolazione spetta alle imprese che hanno esercitato il diritto di riscatto. Le previsioni del medesimo regolamento in tema di pagamenti mediante cessioni di crediti si ritengono rispettate a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati a mezzo bonifico bancario, o che i pagamenti siano formalmente attestati dalle società di leasing."

Comma 14.

Legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10: "Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)."

Articolo 11: "Vigilanza."

Comma 2: "2. Il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico della Giunta Regionale esercita, in via esclusiva, il controllo analogo sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali: 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.)."

Legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15: “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo sviluppo, ricerca e I.C.T. ”.

Articolo 1: "Oggetto."

Comma 6: "6. Le attività previste nel comma 5, lettere d) ed e), si attuano tramite la costituzione di una società veicolo, la cui partecipazione è attribuita a titolo non oneroso a Sviluppo Campania, per l'adozione delle misure idonee ad accelerare il completamento delle liquidazioni, anche mediante dismissione, nonché degli atti consequenziali in attuazione del Piano di stabilizzazione. La società veicolo assicura che gli organi amministrativi o della liquidazione delle società di cui al comma 5, lettere d) ed e), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborino i rispettivi piani di liquidazione per il completamento delle attività in essere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4. Il capitale della società veicolo è fissato in 50.000,00 euro. Per le esigenze connesse all'avvio in esercizio, la Regione dota la società veicolo di un fondo di funzionamento una tantum pari a 60.000,00 euro. Per le esigenze di supporto alle fasi delle liquidazioni la Regione dota la società veicolo di uno specifico fondo una tantum pari a 500.000,00 euro."

Comma 16, lettere a), b) e c).

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 19: “Tutela dei consumatori e degli utenti."

Articolo 2: "Comitato regionale degli utenti e dei consumatori."

Comma 2: "2. Ai componenti il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è corrisposta un'indennità di presenza pari a euro 55,00 lordi a seduta, con il limite di ventiquattro sedute annuali."

Articolo 3: "Nomina e composizione del comitato regionale dei consumatori e degli utenti."

Commi 1 lettera c) e 4: "1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è composto:

c) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.

4. La funzione di Segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale del Settore Promozione e Sviluppo delle attività commerciali della Giunta regionale, designato dall'Assessore al ramo e nominato con apposito atto di Giunta regionale.

Comma 17.

Legge regionale 30 luglio 2013, n. 8: “Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti."

Articolo 22: "Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti."

Comma 1: "1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata:

a) al rispetto delle norme previste dalla presente legge;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'Anas, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge."

Comma 21.

Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6."

Articolo 18: "Sistema di finanziamento".

Comma 8: "8. L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato."

Comma 22.

Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore."

Articolo 190, comma 1: "È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale."

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382."

Articolo 121: "Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici."

"Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.

Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti."

Comma 25.

Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38: "Disciplina dei beni regionali."

Articolo 9: "Autorizzazione alla vendita."

Commi 2 e 3: "2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima, ridotto del 10 per cento, e col sistema delle offerte segrete in aumento.

3. L'alienazione avviene a norma dei successivi art. 11, 12 e 13."

Comma 26.

Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38 già citata nella nota al comma 25.

Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18: "Disposizioni di finanza regionale."

Comma 27.

Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13: "Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania."

Articolo 33: "Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri regionali..".

Comma 3: "3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore delle presente legge, le spese per le indennità dei consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della presente legge, nonché tutte le altre corrisposte agli stessi a qualsiasi titolo, sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale."

Commi 28 e 29.

Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale."

Articolo 33: "Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere."

Comma 15: "15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti)."

Comma 35, lettere a) e b).

Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 12: "Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani."

Articolo 5: "Istituzione del comitato permanente per la pace e per i diritti umani."

Comma 2, lettere d), f) e g): "2. Il Comitato è composto:

- d) da due rappresentanti degli organismi compresi nel registro di cui all'articolo 6, tra quelli indicati dagli stessi organismi;*
- f) da un rappresentante delle associazioni di categoria, dell'industria e del commercio, indicato dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;*
- g) da un rappresentante del Forum regionale della gioventù istituito dal Consiglio regionale della Campania, indicato dall'organismo preposto."*

Comma 7: "7. In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla designazione dei rappresentanti di cui alla lettera c) comma 2, provvede il comitato promotore dell'iniziativa popolare di presentazione del presente testo legislativo al Consiglio regionale, alla designazione dei consiglieri di cui alla lettera b) provvede il Presidente del Consiglio regionale."

Comma 38.

Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime."

Articolo 6: "1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la

delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi."

Commi 39, 40 e 41.

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, commi 116, 120 e 124: "116. Per l'anno d'imposta 2013, in attesa della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi in alta e normale valenza turistica di cui al decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, l'imposta sulle concessioni demaniali marittime è dovuta dal concessionario in misura pari al venticinque per cento del canone di concessione statale. Per le concessioni demaniali marittime di qualsiasi finalità e oggetto, rilasciate in data anteriore al 31 dicembre 2012, la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al dieci per cento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime. Tale misura si applica anche alle concessioni demaniali marittime non ancora rilasciate il cui piano economico-finanziario è contenuto in un progetto definitivo approvato dall'ente gestore del demanio marittimo in data anteriore al 31 dicembre 2012.

120. La predisposizione dell'elenco graduato di cui al comma 119, adottato con atto dirigenziale, è rimessa alle strutture regionali competenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, entro il 30 novembre di ciascun anno. I comuni costieri presenti nell'elenco graduato sono classificati con le seguenti modalità:

- a) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al cinquantuno per cento del punteggio massimo assegnabile, sono classificati in categoria "A";*
- b) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32 ossia di un punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria "B1";*
- c) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 0 e inferiore a 9,6 ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria "B2".*

124. A decorrere dall'anno 2015, il 50 per cento dell'imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni, è ad essi trasferito con riferimento al precedente anno di imposta. Il trasferimento è condizionato alla trasmissione da parte dei comuni, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento al precedente anno d'imposta, alla Regione di tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento."

Comma 43.

Legge Regionale 10 maggio 2012, n. 10: “Disposizioni in materia di impianti balneari.”.

Articolo 1: "Oggetto e finalità."

"1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12, accompagnati da un maggiorenne."

Comma 44.

Legge Regionale 25 novembre 2013, n. 18: “Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative.”.

Articolo 24: "Certificazione medica di idoneità all'attività sportiva."

Comma 2: "2. I soggetti che praticano l'attività sportiva devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità fisica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, limitatamente ai propri assistiti. I certificati per la pratica sportiva non agonistica per i campionati studenteschi sono rilasciati a titolo gratuito."

Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20: “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti..”.

Articolo 2: "Definizioni."

"1. Al fine della presente legge per rogo di rifiuti si intende il trattamento illegale di rifiuti urbani e speciali, provenienti anche da attività industriali, pericolosi e non pericolosi, effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private."

Legge Regionale 23 novembre 2013, n. 17: “Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania.”.

Articolo 27: "La sorveglianza ittica e ambientale, le guardie ittiche volontarie."

Commi 1 e 11: "1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle infrazioni sono affidati alla guardia forestale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai corpi di polizia dello Stato, alle guardie ittiche volontarie delle associazioni e degli enti autorizzati, nonché ai soggetti individuati dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale).

11. Il decreto indicato nel comma 9 è rilasciato dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio. I soggetti nominati con il suddetto decreto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate riguardano le disposizioni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali e dai regolamenti provinciali in materia di pesca nelle acque interne."

Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1: “Nuova disciplina in materia di distribuzione

commerciale.”.

Articolo 5: "Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali."

Comma 4, lettere a) e b): "4. I parchi commerciali e le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 metri quadrati assicurano:

- a) un servizio di trasporto dei clienti, anche a mezzo di autolinee private, per il collegamento dell'area dove è insediato l'esercizio, in ragione di almeno due corse quotidiane;*
- b) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche;"*.

Articolo 19: "Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita."

Comma 1, lettere a): "1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai parametri qualitativi di valutazione previsti dall'Allegato C e contenuti nella documentazione minima prodotta dai soggetti richiedenti:

- a) lo studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;"*.

Articolo 20: "Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita."

Comma 6: "6. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1:

- a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al commercio di prodotti alimentari di origine regionale provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;*
- b) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture extralimentari, al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, in ragione di almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti;*
- c) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario."*

Articolo 24: "Orari di vendita."

Comma 2: "2. In conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti."

Comma 45.

Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6: "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo. ”.

Articolo 8: "Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo."

Comma 5 e 6 lettera c): "5. Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera c), definiscono i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno.

6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi;"

Articolo 11: "Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa."

Commi 4, 5, 6 e 7: "4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio e delle commissioni per la valutazione qualitativa sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia.

6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non è rinnovabile per il triennio successivo.

7. Ai componenti dell'osservatorio regionale per lo spettacolo e delle commissioni qualitative spetta un gettone di presenza."

Comma 48.

Legge Regionale 10 maggio 2012, n. 10 già citata nella nota al comma 43.

Articolo 1 già citato nella nota al comma 43.

Comma 4: "4. Per le finalità del comma 1 e ferme restando le competenze statali di cui al decreto legislativo 42/2004, sono ammesse, per i titolari di concessioni demaniali marittime, anche la realizzazione o il ripristino di piscine rimovibili purché integrate e coerenti con il contesto paesaggistico secondo la valutazione delle autorità preposte al vincolo."

Comma 49.

Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11: "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. ".

Articolo 2: "Attività professionali."

Comma 2, lettera i): "Con espresso richiamo alle definizioni contenute nell'articolo 12 della L. 17 maggio 1983, n. 217:

i) È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali."

Articolo 3: "Albi regionali delle attività professionali turistiche."

"Sono istituiti presso l'Assessorato regionale al turismo gli Albi regionali delle attività turistiche di cui all'articolo 2, distinti per professione.

Per ciascun Albo potranno prevedersi sub-Albi regionali da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le Organizzazioni sindacali di categoria.

In detti Albi debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 123 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19, punto n. 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero conseguono l'abilitazione a norma della presente legge.

Gli Albi di cui innanzi sono sottoposti a revisione biennale."

Articolo 4: "Abilitazione."

Commi 1 e 2: "1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico,

accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti.

2. In caso di carenza di personale esercente una determinata attività professionale, accertata dalla Giunta regionale della Campania, su parere degli Enti turistici e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, il termine di indicazione dell'esame di cui al comma precedente può essere anticipato."

Articolo 5: "Commissioni d'esame."

Commi 1, lettera h): "Le Commissioni per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'articolo precedente, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su deliberazione della stessa e sono composte come segue:

1. Guida turistica:

h) da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale di categoria di rilevanza nazionale o regionale all'uopo designati – Membro;"

Articolo 6: "Requisiti e modalità per l'ammissione all'esame."

"I requisiti per poter partecipare all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge sono:

- a) completamento del diciottesimo anno di età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso del titolo di studio di licenza media di II grado o titolo equipollente;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) idoneità fisica all'esercizio della professione.

Per l'ammissione all'esame di idoneità è richiesto, altresì, il requisito del possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro della CEE, ai sensi dell'art. 11, 13° comma della L. 17 maggio 1983, n. 217.

Ulteriori, eventuali requisiti per partecipare all'esame di cui innanzi sono fissati nel relativo bando indetto dalla Giunta regionale della Campania, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania."

Articolo 11: "Divieti ed incompatibilità."

"È fatto divieto agli esercenti le attività turistiche di cui innanzi di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, principalmente, quelle di carattere d'intermediazione commerciale, nonché quelle in concorrenza con le Agenzie di viaggio, quali la funzione di corrispondente di altre Organizzazioni turistiche estere e nazionali, l'accaparramento diretto ed indiretto di clienti per conto di aziende alberghiere, imprese di trasporto e simili.

Le attività professionali in questione sono incompatibili con qualsiasi altra attività lavorativa svolta alle dipendenze della Pubblica amministrazione o presso Enti pubblici e privati e sono incompatibili tra loro."

Articolo 13: "Revoca o sospensione della licenza."

"La revoca della licenza di esercizio per le professioni turistiche di cui alla presente legge è disposta dal Sindaco che ha provveduto a rilasciare la predetta licenza, sentito il parere dell'Ente turistico competente per territorio, quando gli interessati non assicurano la continuità della propria prestazione professionale secondo le esigenze turistiche o per altre cause nell'interesse del turismo locale, nonché in uno o più dei casi di cui al precedente articolo 11.

La revoca, inoltre, è disposta anche a causa di accertata sopravvenuta inidoneità fisica permanente del titolare.

La revoca è, altresì, disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto alcuni dei requisiti per cui la licenza viene rilasciata e propriamente di quelli indicati alle lettere b) e d), nonché al secondo comma, di cui al precedente articolo 6.

La sospensione del titolo è prevista per i sottoelencati casi:

- a) per comportamento irrispettoso verso i turisti;
- b) per trasferimento della residenza del titolare in altra Regione;
- c) per sopravvenute incapacità fisiche temporanee;
- d) per richiesta di compensi diversi da quelli fissati dalle Organizzazioni sindacali con gli operatori turistici ed approvati dalla Giunta regionale.

La sospensione è disposta dal Sindaco, con le stesse modalità previste per l'adozione del provvedimento di revoca.

La durata della sospensione è fissata da uno a sei mesi per i casi di cui alle lettere a) e d) di cui sopra e per tutto il tempo del perdurare dell'evento previsto dalle lettere b) e c) innanzi citate.

L'adozione del provvedimento di revoca e di sospensione deve essere preceduta - entro il termine di 15 giorni - dalla comunicazione all'interessato, il quale può, nel termine dei 15 giorni successivi, presentare controdeduzioni in merito.

Il Comune, entro il termine di 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento di revoca o di sospensione, deve darne comunicazione alla Giunta regionale della Campania.

Avverso il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale della Campania, che decide con proprio decreto su conforme proposta dell'Assessore al turismo."

Legge 18 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota ai commi 2 e 3.

Articolo 19: "Segnalazione certificata di inizio attività – Scia."

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Abrogato

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Commi 52, 55, 64, 65 e 66.

Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 15: "Nuova Normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta."

Articolo 18: "Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva."

"Il titolare dell'azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'azienda ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo."

Articolo 20: "Esercizio delle funzioni di vigilanza."

"Ferme restando la competenza dell'Autorità di P.S. e quelle delle Autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni."

Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 13: "Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta."

Articolo 10: "Periodi di apertura."

Commi 2 e 3: "2. I complessi ricettivi con autorizzazione annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti, previste dalla presente legge, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione agli enti competenti. Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo, l'autorizzazione si intende decaduta.

3. L'autorizzazione all'esercizio stagionale non può essere rilasciata per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso:

- a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;*
- b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio."*

Articolo 13: "Sospensione e revoca dell'autorizzazione."

Comma 1: "1. Il Comune può disporre la sospensione o la revoca della autorizzazione qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo tali da compromettere la funzionalità ai fini – turistici."

Articolo 14: "Altre strutture ricettive all'aria aperta."

Commi 1 e 2: "1. Le associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa autorizzazione comunale, complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella; devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone; devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, ancorché non iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dalla presente legge.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda, una sola volta e per un pari periodo.

2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7:

- a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;*
- b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristiche, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole."*

Articolo 16: "Sanzioni."

Commi 1, 2, 3 e 4: "1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come approvato in sede di autorizzazione all'esercizio, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da uno a tre milioni di lire. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. Al titolare dell'azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente legge, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.

3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore od chi comunque risulta responsabile della gestione, da tre milioni a dieci milioni di lire e la immediata chiusura del complesso.

4. Ai titolari delle autorizzazioni, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 600 mila; in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il Comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia ottemperato."

Commi 67 e 68.

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5: "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast."

Articolo 6: "Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività."

Comma 1: "1. È fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio "Bed and Breakfast", in luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella indicante le tariffe praticate."

Articolo 10: "Sanzioni."

"1. Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di "Bed and Breakfast", di cui all'articolo 1, senza gli adempimenti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire 8.000.000.

2. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all'articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.

4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.

5. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o all'interdizione della stessa."

Comma 69.

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere."

Articolo 15: "Sanzioni."

Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: "1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovviste della autorizzazione, o in maniera difforme da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000. Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata.

4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.

5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la sanzione amministrativa della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Detta sanzione è applicata ad ogni singola violazione accertata.

6. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di lire 100.000.

7. Il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva, con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, sempreché il fatto non costituisca reato.

8. In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai comma precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell'attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione alla revoca della stessa."

Comma 70.

Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 13: "Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta."

Articolo 7: "Autorizzazione all'esercizio."

"1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aorta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al Sindaco che provvede ad acquisire il parere della Regione ai sensi del successivo comma 7. Ove il predette parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta esso si intende favorevole.

3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;
- b) titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;
- c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) la categoria di classificazione da conseguire;
- e) il periodo o i periodi di apertura prescelti.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;
- b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;
- c) l'elencazione dei requisiti atti al conseguimento della classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;
- d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;
- e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;
- b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;
- c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo comma dell'art. 9;
- d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 15;
- e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;
- f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo.

7. La Giunta regionale della Campania, Servizio turismo, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

- a) degli impianti esistenti;
- b) delle eventuali direttive regionali in materia;
- c) del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;
- d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

9. Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione il Comune ne dà comunicazione alla

Regione, all'Azienda di promozione turistica o alla Provincia, nonché alle competenti autorità di pubblica sicurezza."

Articolo 8: "Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo."

"1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre agli elementi identificativi e di classificazione:

- a) i termini di validità;
- b) i periodi di apertura;
- c) il numero delle piazzole, libere o allestite;
- d) la ricettività massima consentita;
- e) l'eventuale rappresentante;
- f) le attività commerciali e di ristorazione eventualmente previste.

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'art. 7.

4. Il cambio di titolarità odi gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta regionale della Campania, Servizio turismo - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti."

Articolo 15: "Classificazione."

Commi da 6 a 20: "7. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

8. Per le aziende ricettive all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.

9. Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune.

10. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

11. In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento di classifica.

12. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, primo comma, lettera a) della L.R. del 29 maggio 1980, n. 54. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge.

13. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

14. Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

15. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.

16. Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio annunci legali della Provincia.

17. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia

trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelle delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi.

18. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.

19. La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente nazionale per il turismo.

20. Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti."

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5: "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast."

Articolo 2: "Accertamento dei requisiti."

"1. L'attività di cui all'art. 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione dell'inizio dell'attività e da cui risulta:

- a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
- c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

2. Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, tenendo conto che:

- a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;
- b) sussistano i requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti."

Articolo 3: "Rinnovi e dichiarazioni annuali."

"1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 si rinnova annualmente su comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2."

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere."

Articolo 9: "Adempimenti amministrativi."

"1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge é concessa dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:

- a) domanda prodotta dall'interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;
- c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;
- d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella indicata nella domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un preposto appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle case per vacanza in forma imprenditoriale, alle case per ferie, agli ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in

case rurali;

e) atti comprovanti la disponibilità dei locali;

f) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;

g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato di prevenzione incendi;

h) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità;

i) per i rifugi di montagna, la relazione tecnica dovrà essere integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni sull'altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza dei luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso.

2. L'autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.

3. Il Comune provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge, dopo aver accertato che:

a) sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti;

b) sussistano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalle norme vigenti;

c) sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti.

4. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata."

Articolo 11: "Rinnovi e dichiarazioni annuali."

"1. L'autorizzazione ad esercitare le attività extralberghiere di cui alla presente legge, anche se ad apertura stagionale, si rinnova annualmente su comunicazione previo adempimento della normativa antimafia; la stessa può essere revocata dal Comune, venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza."

Articolo 13: "Comunicazione dei provvedimenti."

"1. Il Comune è tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell'autorizzazione e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all'Ente Provinciale per il Turismo e alle componenti Autorità di pubblica sicurezza.

2. Il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all'Ente Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività."

Comma 72.

Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10: "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni."

Articolo 9: "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39."

Commi 1 e 5: "1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31

dicembre 2006.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 47/1985, articolo 33."

Comma 73.

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19: "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa."

Articolo 5: "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione."

Comma 3: "3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile non inferiore a sessanta metri quadrati."

Articolo 4: "Interventi straordinari di ampliamento."

Comma 7: "7. È consentito su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di servizi, fermi restando i casi di esclusione dell'articolo 3 della presente legge, la realizzazione di opere interne finalizzate all'utilizzo di volumi esistenti nell'ambito dell'attività autorizzata, per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. I medesimi interventi possono attuarsi all'interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a cinquecento metri quadrati, non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell'edificio, né costituire unità immobiliari successivamente frazionabili."

Articolo 6-bis: "Interventi edilizi in zona agricola."

Comma 1: "1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola."

Articolo 7: "Riqualificazione aree urbane degradate."

"1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n. 13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

2. Al riguardo le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, relativo agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.

3. Al fine di favorire la sostituzione e l'adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, vincolando la regione all'inserimento, nella programmazione di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo. Nelle aree individuate dalle amministrazioni comunali per gli interventi di cui al presente comma possono rientrare anche quelle ricadenti nella zona G del PUC o del PRG vigente, ferme restando le limitazioni e i vincoli derivanti da norme vigenti.

5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purchè nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la sostituzione edilizia è consentita a condizione della preventiva delocalizzazione dell'azienda in ambito regionale, garantendo, con un apposito piano di delocalizzazione, l'incremento del dieci per cento nei successivi cinque anni degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza attraverso il piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

6. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all'articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'articolo 4 o del comma 5 dell'articolo 5.

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle residenze turistico-alberghiere, a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al trentacinque per cento del volume esistente e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche).

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento dell'amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata istanza precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni decorso il quale il parere si intende reso, approva le linee-guida con particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni comunali ed avvisi pubblici.

8-bis. È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purchè ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della presente legge nonché la consistenza e l'autonomia funzionale, con obbligo di

destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge."

Articolo 12: "Norma finale e transitoria."

Comma 4: "4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l'oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa."

Articolo 12-bis, comma 2: "2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall'articolo 32 della legge n. 47/1985 e successive modifiche."

Comma 74.

Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19: "Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8."

Articolo 6: "Norme in materia di parcheggi pertinenziali."

Comma 5: "5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli."

Comma 75.

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al comma 73.

Articolo 7 già citato nella nota al comma 73.

Comma 5 già citato nella nota al comma 73.

Comma 76.

Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 16: "Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche."

Articolo 5: "Rimozione del vincolo.."

Comma 1: "1. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite."

Comma 77.

Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 21: "Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana."

Articolo 2: "1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di

legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la provincia di Napoli, d'intesa con la regione e con i comuni di cui all'articolo 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di determinare e definire:

- a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
- b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell'ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purché non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge."

Articolo 5: "1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.

2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il cinquanta per cento della volumetria originaria dell'immobile sia destinata ad uso diverso dalla residenza."

Comma 78.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia."

Articolo 3: "Definizioni degli interventi edilizi."

Comma 1: "1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio

in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;"

Commi 80 e 81.

Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35: "Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana."

Articolo 7: "Obblighi per tutte le Amministrazioni ed Enti diversi dalla Regione e dai Comuni."

"A parte i Comuni, per i quali le prescrizioni ricadono nel successivo titolo III, tutti gli Enti (sia centrali che periferici), le Pubbliche amministrazioni (statali, parastatali, provinciali ecc.), le Aziende pubbliche e a partecipazione pubblica sono obbligate, per i programmi e/o progetti di loro competenza (già predisposti e da predisporre), a richiedere al Presidente della Giunta regionale il parere di conformità al Piano urbanistico territoriale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 81 del D.P.R. n. 616 del 1977.

I pareri su progetti che comportino varianti al Piano urbanistico territoriale sono espressi dal Consiglio regionale."

Articolo 10: "Proporzionamento del Piano regolatore generale: superfici utili terziarie."

Comma 1: "Il proporzionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata - comprensive di quelle già esistenti - (commercio, uffici, tempo libero, turismo ecc.) non può eccedere un valore pari, in metri quadrati per abitanti (secondo la previsione demografica di cui al precedente articolo 9 lett. a) rispettivamente a:

- tre, per le sub-aree 1, 2, 3, 5 e 6;
- quattro, per la sub-area 4."

Comma 82.

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, comma 153: "153. In attesa dell'adozione di una disciplina organica sul contenimento dell'uso del suolo in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo, la Giunta regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse sono destinate ad incremento del fondo regionale per l'edilizia pubblica."

Commi 83, 84 e 85.

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13: "Piano territoriale regionale."

Articolo 5: "Conferenza permanente di pianificazione."

Comma 2: "2. La Conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale al governo del territorio, è composta dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente, dall'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale e dai presidenti delle Province o dagli assessori provinciali da loro delegati, in qualità di membri permanenti."

Articolo 6: "Accordo di pianificazione."

"1. In caso di raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 5, comma 7, si procede all'accordo di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute e determina l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale o attuativa e varianti.

2. Per lo svolgimento e le procedure dell'accordo di pianificazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 12.

3. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione."

Articolo 9: "Norme finali e transitorie."

Comma 6: "6. I Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro detti termini si applica quanto disposto dalla legge regionale n. 16/2004, articolo 39, comma 1."

Comma 86.

Legge Regionale 6 dicembre 2011, n. 21: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.."

Articolo 1, comma 5: "5. I commissari nominati ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Comma 87.

Legge Regionale 7 dicembre 2010, n. 16: "Misure urgenti per la finanza regionale."

Articolo 19: "Modifiche legislative."

Comma 4: "4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli disciolti ed inoltre di un sub commissario per ciascuna IACP sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."

Comma 90.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale."

Articolo 149: "Piano d'ambito."

"1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è

costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati."

Commi 92, 93 e 95.

Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12: "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania."

Articolo 36: "Strutture di missione."

"1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo."

Comma 95.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Articolo 19: "Incarichi di funzioni dirigenziali."

Commi 5-bis e 6: "5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a

dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Comma 99.

Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8: “Norme in materia di difesa del suolo-Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 7, comma 2: “2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253 il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata in cinque anni salvo rinnovo.”.

Comma 100.

Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.”.

Articolo 5-ter: “Documento esecutivo di programmazione forestale.”.

Comma 4: “4. Per l'implementazione degli obiettivi programmatici di cui ai commi 1 e 3 si provvede anche con l'utilizzo dei fondi FAS, previa intesa con il Governo nazionale, secondo le procedure previste dal contratto istituzionale di sviluppo.”.

Articolo 18: “Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo.”.

Commi 3 e 4: “3. L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli di proprietà dei Comuni ed altri Enti

pubblici deve essere disciplinato da apposito regolamento da redigere a cura dell'Ente proprietario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove tale regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento di cui all'art. 10. Il regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale ed il periodo di utilizzazione.

4. Detto Regolamento deve essere approvato dalla Giunta regionale ed è parificato alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti."

Allegato C: "Prescrizioni di massima e polizia forestale."

Articolo 46: "Pascolo nei terreni pascolivi."

Comma 1, lettera a): "1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come appresso, salvo diversamente disciplinato dall'Ente delegato su proposta del settore tecnico amministrativo provinciale foreste competente.

a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 mt s.l.m. dal 16 maggio al 30 settembre."

Comma 101.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

Articolo 30: "Convenzioni."

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."

Commi 104, 105, 106, 107 e 108.

Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 8: "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente."

Articolo 14: "Cause di cessazione della concessione."

"1. La concessione cessa:

a) per scadenza del termine e mancato rinnovo;

b) per rinuncia;

c) per revoca;

d) per decadenza;

e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.

2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia, scadenza e mancato rinnovo può essere conferita a terzi nel rispetto delle procedure individuate dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.

4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati."

Articolo 38: "Pianificazione e programmazione regionale di settore."

"1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.

2. La Giunta regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché degli enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'articolo 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La Giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi."

Articolo 39: "Contenuti del piano regionale di settore ."

"1. Il piano regionale di settore di cui all'articolo 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti:

- a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermominerarie;
- b) le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie per contrasto con esigenze di tutela ambientale e delle risorse naturali a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dell'ecosistema;
- c) il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore delle risorse disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione."

Articolo 40: " Formazione e pubblicazione del piano."

"1. Il piano è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, ed è reso noto a mezzo pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione del piano di settore gli aventi diritto ed i soggetti interessati, unitamente alle associazioni di categoria ed altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.

3. Sulle osservazioni decide in via definitiva la Giunta regionale con la delibera di approvazione del piano di settore che è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Campania.

4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione.

4-bis. In attesa dell'approvazione del piano, se è comunque accertata la coltivabilità del giacimento anche con riferimento alle esigenze di tutela delle risorse, è consentito rilasciare concessioni, di

durata massima pari a cinque anni, esclusivamente nel caso di concessione già rilasciata nel passato e cessata da non più di due anni."

Articolo 41: "Inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale."

"1. Ai fini dell'inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16."

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, comma 107: "107. Le concessioni perpetue per acque minerali naturali e termali date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell'Ambiente), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2008 sono trasformate in concessioni temporanee della durata di trenta anni e le sub-concessioni relative alle concessioni delle quali sono titolari province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali - esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2008, sub-concesse nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, hanno durata di venti anni, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di decadenza. L'esercizio delle concessioni e delle sub-concessioni nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti."

Comma 109.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici."

Articolo 35: "Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici."

Commi 110 e 111.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."

Articolo 14: "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali."

Commi 3, 28, 31 e 3-ter: "3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da

operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27."

Commi 112 e 113.

Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania."

Articolo 9: "Il direttore generale."

"1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta medesima, ed è scelto tra persone laureate, in possesso di comprovante competenze ed esperienze in organizzazioni complesse del settore. Il direttore generale è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. I suoi emolumenti saranno corrispondenti a quelli dei direttori generali delle AA.SS.LL. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'A.R.P.A.C. ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Co.R.I., di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede in particolare ai seguenti compiti, inerenti a:

- a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'A.R.P.A.C.;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito servizio ispettivo, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- l) le relazioni sindacali;
- m) tutti gli altri atti necessari e obbligatori.

5. Al direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità ed ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli articoli 4, 9 e 12 della L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

6. La nomina del direttore generale, in sostituzione di quella decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

7. Il direttore generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, si avvale del direttore tecnico e del direttore amministrativo. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono assunti dal direttore generale con provvedimento motivato e sono responsabili nei confronti dello stesso.

I medesimi debbono essere scelti fra persone aventi i medesimi requisiti, di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto rispettivamente per il direttore sanitario e direttore amministrativo delle Aziende sanitarie, inclusi i regimi di decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e delle norme sull'incompatibilità, di cui all'articolo 22 della L.R. 3 novembre 1994, n. 32."

Articolo 20: "Pianta organica."

"1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore generale adotta la pianta organica provvisoria dell'A.R.P.A.C., determinata sulla base delle dotazioni organiche trasferite ed assegnate all'A.R.P.A.C. stessa, ai sensi del precedente articolo 19 della presente legge.

2. Nel periodo di vigenza della pianta organica provvisoria, di cui al comma precedente, e comunque fino all'adozione della pianta organica definitiva, di cui al successivo comma 3, il trasferimento all'A.R.P.A.C. di personale, oltre quello previsto nel precedente articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4 della presente legge, potrà avvenire su motivate esigenze indicate dal direttore generale e previo parere del Co.R.I.

3. La pianta organica definitiva dell'A.R.P.A.C. viene adottata dal direttore generale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli articoli 3 e 5 del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli standard indicati dalla normativa vigente, tenuto altresì conto:

- a) dei parametri riferiti alla densità della popolazione, delle sorgenti inquinanti, delle attività produttive ed agricole;
- b) delle funzioni e della organizzazione gestionale dell'A.R.P.A.C. in merito alla struttura centrale ed a quella territoriale;
- c) dei pareri da acquisire, così come previsti dal regolamento, di cui all'articolo 13 della presente legge.

4. La pianta organica, di cui al presente articolo, è soggetta al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge."

Comma 114.

Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 10: "Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di

azione per lo sviluppo economico regionale.”.

Articolo 2: "Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale."

"1. Il contratto di programma regionale è finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.

2. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico - territoriali, per l'attuazione di politiche di sviluppo locale intese a :

- a) attuare una politica selettiva per migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;
- b) promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio dell'economia regionale;
- c) far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l'aggregazione economica delle imprese, l'allargamento dimensionale delle stesse e puntando sulle eccellenze;
- d) assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di intervento relativi ad attività produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed occupazione;
- e) conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- f) favorire l'integrazione della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento delle iniziative e nel raggiungimento degli obiettivi economicosociali prefissati.

3. Gli aiuti, a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere, attraverso la procedura negoziale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 6, per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed integrato riferibile ad un'unica finalità di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche plurisettoriali, fortemente integrati, tesi a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese. L'ammissibilità agli aiuti è limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 107, tenuto presso la Banca d'Italia, a finanziare i singoli interventi previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.

4. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

5. Oggetto del contratto di programma regionale sono i singoli programmi di investimento localizzati sul territorio regionale facenti parte del piano complesso ed integrato di cui al comma 3, consistenti in iniziative produttive, in infrastrutture di supporto materiali e immateriali, essenziali e funzionali alla migliore attivazione dei programmi, in interventi per l'attivazione e la gestione di servizi comuni, in piani organici di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione, di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, di salvataggio e rilancio di imprese in difficoltà.

6. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articolo 7, anche combinate, di contributi in conto

capitale, credito d'imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

7. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita istruttoria e valutazione delle istanze sulla base dei seguenti criteri:

- a) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;
- b) integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito o società di investimento o società finanziaria di cui al comma 3 nella forma di apporto di capitale di rischio;
- c) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8 e successive modifiche, di seguito denominato PASER, e con il documento strategico regionale;
- d) fattibilità tecnica;
- e) fattibilità amministrativa;
- f) fattibilità economico-finanziaria;
- g) tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale;
- h) sostenibilità ambientale e risparmio energetico;
- i) positivo impatto sul sistema socio-economico.

8. La regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, applicando le sanzioni e gli interessi nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 123/1998, in caso di mancato rispetto del divieto di cumulo di agevolazioni, dei vincoli di destinazione dei beni oggetto di agevolazioni, insussistenza di condizioni e degli elementi di valutazione del progetto, falsità di dichiarazioni, incoerenza tra gli investimenti realizzati e quelli ammessi a contributo, altri casi previsti dal contratto stipulato."

Comma 115 bis, ter, quater, quinquies e sexies.

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3: "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania."

Articolo 7: "Tariffe e titoli di viaggio."

Commi 1 e 3: "1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità, e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.

3. La Regione, sentite la Consulta regionale e la Commissione consiliare competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente."

Articolo 8: "Funzioni delle province ."

Commi 2, 3 e 4: "2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la

parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.

3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.

4. La Regione, su proposta delle province, può delegare a comuni, o Consorzi di comuni, Comunità montane e Comunità isolate le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo."

Articolo 11: "Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali."

"1. Il trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione è regolato dalle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998."

Articolo 27: "Funzionamento e organico."

Comma 6: "6. Per il funzionamento e la gestione dell'ACaM, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dal successivo articolo 28, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale dei trasporti."

Articolo 28: "Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile."

"1. Le province e i comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con l'eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le province e i comuni capoluogo di Provincia possono identificare modalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l'integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.

3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:

- a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
- b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
- d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.

4. Ove non sia costituita l'agenzia territoriale, le province e i comuni Capoluogo di Provincia, d'intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell'ACaM."

Articolo 30: "I contratti di servizio."

Commi 1, 4 e 6: "1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale; sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli articoli 6, 8, 9, 10.

4. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

6. La durata dei contratti di servizio è:

- a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotranviari;
- b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;

- c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;
- d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;
- e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.

Articolo 31: "Regolarità d'esercizio."

"1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'ACaM, dalle province e dai comuni Capoluogo di Provincia secondo le competenze loro attribuite. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente comma.

2. L'impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall'ente affidante, così come specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso opportune forme di comunicazione.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell'ente affidante.

6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all'impresa affidataria, l'ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore."

Articolo 32: "Procedure per l'affidamento dei servizi."

Comma 8: "8. L'eventuale risparmio, conseguito da ribassi d'asta, rispetto alle risorse assegnate alle province o ai comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell'ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell'esercizio del trasporto pubblico di linea."

Articolo 38: "Tutela degli utenti e Carta dei servizi."

Comma 1: "1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione istituisce lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento la Giunta regionale definisce il contenuto minimo standard della carta dei servizi al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori, di perseguire obiettivi di miglioramento, di attivare forme di incentivazione."

Articolo 39: "Servizi di trasporto pubblico autorizzati."

Commi 2 e 3: "2. L'autorizzazione ha durata triennale e viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.

3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del

principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. L'istanza per l'autorizzazione si intende implicitamente accolta se non viene data risposta entro 60 giorni della istanza medesima."

Articolo 40: "Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico."

"1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese affidatarie con apposito regolamento di servizio, nel rispetto della normativa applicabile e devono essere permanentemente rese note ai cittadini in forma adeguata. Il regolamento è comunicato all'ente affidante ed entra in vigore dopo 30 giorni dall'inoltro, fatti salvi eventuali rilievi dell'ente stesso, che ne verifica la congruità rispetto al contenuto del contratto di servizio.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e le relative norme di applicazione sono definite dalla legge regionale 13 agosto 1998, n.13."

Articolo 41: "Fondo regionale trasporti."

Comma 2: "2. Le province e i comuni Capoluogo di Provincia o gli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, istituiscono appositi fondi dei trasporti in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie."

Articolo 42: "Contributi per i servizi minimi."

"1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.

2. Abrogato.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all'articolo 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle province ed ai comuni Capoluogo di Provincia, o agli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione."

Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 15: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005."

Articolo 15, commi 1, 2 e 3: "1. Ai destinatari della L.R. 5 marzo 1990, n. 10, della L.R. 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32, della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 56, della L.R. 11 agosto 2001, n. 10, articolo 28, della L.R. 26 luglio 2002, n. 15, articolo 7, che già usufruiscono del libero percorso su una singola linea interurbana, sono estesi i benefici del sistema tariffario Unicocampania.

2. La Regione contribuisce al beneficio di cui al comma 1 con l'elevazione, per ogni titolo rilasciato, dell'attuale rimborso forfettario di euro 158,55, stabilito con Delib.G.R. 27 aprile 2001, n. 1694, ad euro 260,00 annui. Il rimborso può essere variato con delibera di Giunta regionale.

3. Le richieste per accedere ai benefici di cui alle leggi regionali indicate al comma 1 ed all'estensione prevista allo stesso comma, sono presentate al Consorzio Unicocampania improrogabilmente entro il 31 ottobre di ogni anno."

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007."

Articolo 4: "Disposizioni in materia di trasporti."

Comma 3: "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 divengono efficaci solo successivamente all'accordo che la Giunta regionale conclude con le aziende di trasporto, accordo volto a definire le agevolazioni in favore delle forze dell'ordine e delle categorie protette."

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, commi 83 e 90: "83. Le agevolazioni di cui al comma 82 e le modalità attuative, nonché le compensazioni da corrispondere alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale sono definite

con apposito regolamento deliberato della Giunta regionale. All'onere finanziario, conseguente all'agevolazione tariffaria adottata per il trasporto pubblico regionale che include una tratta extraurbana, si provvede con le risorse di cui alla missione 10, programma 06

90. La Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di TPL senza ulteriori oneri economici a carico delle pubbliche amministrazioni partecipanti. Il funzionamento dei comitati di indirizzo e di monitoraggio è disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Articolo 5: "Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico."

Comma 5: "5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni."

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1: "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)."

Articolo 42: "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale."

Comma 9: "9. Se, a seguito delle gare di cui al comma 1, subentra al precedente affidatario una nuova impresa, tutto il personale dipendente dal soggetto uscente necessario ai servizi riassegnati passa alle dipendenze dell'impresa subentrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A) del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). È fatto obbligo al soggetto uscente di trasferire al subentrante il fondo per il trattamento di fine rapporto maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In mancanza della prova del trasferimento del predetto fondo, l'ente affidante non provvede agli svincoli e al pagamento delle somme, a qualsiasi titolo dovute, al precedente affidatario e si può avvalere della garanzia contrattuale di cui all'articolo 30, comma 8, lettera o), della legge regionale 3/2002. Se la nuova impresa subentra nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal precedente affidatario, fatte salve diverse pattuizioni, le quote necessarie di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente."

Commi 116 e 117.

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 13: "Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione."

Articolo 4, comma 1: "1. Alla contestazione delle violazioni provvede il personale appositamente incaricato dall'Ente o dall'Azienda esercente il trasporto pubblico e che abbia ottenuto dal Presidente della Giunta regionale la qualifica di agente di polizia amministrativa."

Articolo 5, comma 1: "1. Il personale addetto ai compiti di cui all'articolo 4 acquisisce la qualifica

di agente di polizia amministrativa. Tale qualifica è decretata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ente o dell'Azienda, previo il verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) presentazione da parte dell'Ente o dell'Azienda della certificazione attestante il godimento dei diritti civili e politici e del certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il personale incaricato non ha subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non è stato sottoposto a misura di prevenzione;
- b) frequenza obbligatoria con esito favorevole, da parte del personale incaricato, di un corso di idoneità a svolgere tale funzione, che gli Enti o le Aziende sono tenuti ad organizzare annualmente."

Commi 119 e 120.

Legge 21 novembre 2000, n. 342: "Misure in materia fiscale."

Articolo 63: "Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli."

Commi 2 e 4: "2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli."

Comma 123.

Regolamento Regionale 18 dicembre 2006, n. 6: "Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori."

Articolo 25: "Centri socio-educativi semiresidenziali."

"1. I servizi denominati "centri socio-educativi semiresidenziali", di seguito "centri", già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono finalizzati a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione attraverso l'integrazione delle attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, e ospitano minori dai tre ai diciotto anni. Essi garantiscono, in rapporto alle esigenze individuali dei minori ospiti e attraverso piani individuali educativi, attività e prestazioni di supporto alla frequenza scolastica, socio-culturali sportive e ricreative, di informazione e orientamento, nonché la somministrazione di pasti, la fornitura eventuale di sussidi didattici e di corredo per le attività sportive e del tempo libero. I centri, inoltre, garantiscono ogni altra prestazione ed attività idonea a garantire il perseguimento degli obiettivi educativi stabiliti per gli ospiti in accordo con il comune. I centri determinano i periodi e gli orari di funzionamento in funzione delle esigenze degli ospiti e in relazione al calendario scolastico, secondo gli accordi con il comune.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i centri organizzano le proprie attività educative, di animazione e socializzazione in gruppi di minori non superiori a dieci, garantendo la presenza di una unità di personale educativo per ciascun gruppo. I centri inoltre sono soggetti agli obblighi previsti dalle norme che regolano le convenzioni in atto con il comune.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita l'autorizzazione al funzionamento solo di nuovi centri in possesso dei requisiti di cui all'allegato A.".

Comma 129.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 già citata nella nota al comma 95.

Articolo 1: "Finalità ed ambito di applicazione."

"1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica."

Articolo 6: "Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche."

"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorso trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di

organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Comma 135.

Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 12: "Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi-Modifica alla L.R. 2 agosto 1982, n. 34."

Articolo 1, comma 1: "Il contributo di cui agli artt. 1 e 3 della L.R. 2 agosto 1982, n. 34, in favore della Unione italiana ciechi della Campania è determinato annualmente con legge di bilancio."

Commi 138, 139, 140, 141 e 142.

Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale.”.

Articolo 18-bis: "Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del servizio sanitario regionale."

"1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la Regione emette un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, previa selezione della commissione di cui al comma 4.

2. L'elenco è aggiornato almeno ogni due anni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, formata dalla commissione di cui al comma 4, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso di cui al comma 1.

4. La commissione incaricata di effettuare le valutazioni di cui al comma 3 è nominata, entro novanta giorni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

a) un dirigente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

b) un dirigente appartenente all'avvocatura regionale;

c) tre componenti designati dalla conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza di entrambe le discipline giuridiche ed economiche.

5. La commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approva un disciplinare recante le modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed università), quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione."

Commi 144, 145 e 146.

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70: “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.”.

Articolo 5: “Costruzioni private.”.

Commi 9, 10 e 11: "9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda."

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al comma 73.

Articolo 3: "Casi di esclusione."

"1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

- a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;
- b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo;
- c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
- d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
- e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree sono fatti salvi per le zone B quelli previsti all'articolo 4;
- f) collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
- g) collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 non si applicano nelle Aree di sviluppo industriale (ASI), nei Piani di insediamenti produttivi (PIP) e nelle zone agricole che non siano urbanizzate."

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, comma 61: "61. Alla fine del comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale n. 11/2007 sono aggiunte le seguenti parole: "Sono escluse dall'assegnazione al Fondo le risorse stanziare per garantire l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie gravanti sul Fondo sociale regionale per la non autosufficienza, relativamente alla quota sociale a carico dei comuni, fatti salvi i costi a carico degli utenti, le quali sono erogate per il tramite delle aziende sanitarie locali."

Comma 151.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)."

Articolo 1, comma 237-octodecies: "Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture

destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al Reg. reg. n. 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, commi da 237-quater a 237-unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell'accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, comma 237-quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria."

Comma 152.

Legge Regionale 8 marzo 1985, n. 13: "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie."

Articolo 22: "Autorizzazione all'esercizio farmaceutico."

- "1. Nel rispetto della vigente legislazione in materia, per quanto non previsto negli articoli del presente titolo, la Regione, su proposta dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali e sentiti i Consigli comunali interessati, esercitano le funzioni amministrative relative alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie nonché all'istituzione di dispensari farmaceutici (13).
2. Il Sindaco del Comune interessato, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ha diritto di intervenire, con voto consultivo, alla riunione del Comitato di gestione in cui si discutono le proposte alla Giunta regionale circa la pianta organica del proprio Comune (14).
3. Sono altresì di competenza della Giunta regionale i provvedimenti relativi a:
- a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie ivi comprese e le farmacie succursali previste nella pianta organica;
 - b) autorizzazione alla gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti;
 - c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
 - d) riconoscimento del trasferimento delle titolarità.
4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).

Commi 153 e 154.

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, commi 110 e 124: "110. L'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, si interpreta nel senso che la previsione dell'obbligo di rilevare gli attivi alla scadenza della locazione finanziaria è rispettata anche a mezzo appendice al contratto di leasing successivamente sottoscritta, ed in ipotesi di contratto che prevede l'opzione di acquisto, unitamente ad una dichiarazione unilaterale dell'impresa locataria volta ad esercitare l'opzione irrevocabile di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria con effetti dal momento della finita locazione. Nell'ipotesi che il contratto di locazione finanziaria sia concluso, il diritto all'agevolazione spetta alle imprese che hanno esercitato il diritto di riscatto. Le previsioni del medesimo regolamento in tema di pagamenti mediante cessioni di crediti si ritengono rispettate a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati a mezzo bonifico bancario, o che i pagamenti siano formalmente attestati dalle società di leasing."

124. A decorrere dall'anno 2015, il 50 per cento dell'imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni,

è ad essi trasferito con riferimento al precedente anno di imposta. Il trasferimento è condizionato alla trasmissione da parte dei comuni, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento al precedente anno d'imposta, alla Regione di tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento."

Comma 155.

Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145: "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015."

Articolo 13: "Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo."

Comma 15-bis: "15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti."

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Allegato C

Tabella C1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*)) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) ≥ 5 EPNdB
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell'aeromobile). È positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.	

Tabella C2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
--------	--

Classe 1	$a1 \cdot \text{MTOW (tons)}$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $a1 \cdot 25 + b1 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 2	$a2 \cdot \text{MTOW (tons)}$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $a2 \cdot 25 + b2 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 3a	$a3 \cdot \text{MTOW (tons)}$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $a3 \cdot 25 + b3 \cdot [\text{MTOW (tons)} - 25]$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 3b	$0,75 \cdot (a3 \cdot \text{MTOW (tons)})$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $0,75 \cdot [a3 \cdot 25 + b3 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)]$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 3c	$0,50 \cdot (a3 \cdot \text{MTOW (tons)})$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $0,50 \cdot [a3 \cdot 25 + b3 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)]$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$

Tabella C3. Valori dei parametri delle misure

a1	euro 1,50
a2	euro 1,00
a3	euro 1,00
b1	euro 2,50
b2	euro 2,00
b3	euro 1,50

Comma 157.

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, comma 176-bis: "176–bis. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) il 51 per cento del gettito generato dall'applicazione dell'IRESA è destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell'intorno aeroportuale. La quota residuale è impiegata in politiche di tutela dell'ambiente."

Commi 159 e160.

Legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 già citata nella nota al comma 17.

Articolo 18: "Qualificazione e ammodernamento della rete esistente."

Commi 5 e 6: "5. Gli impianti esistenti sono sottoposti alla verifica tecnica sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 32/1998, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni, della legge 111/2011 e del decreto legislativo 1/2012, convertito con modificazioni della legge 27/2012.

6. Le fattispecie di incompatibilità, visto il decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001 che stabilisce le condizioni di incompatibilità degli impianti all'interno dei centri abitati, sono le seguenti:

- gli impianti situati in zone pedonali od a traffico limitato in modo permanente;
- l'arresto o la deviazione della linea di flusso del traffico pedonale o veicolare in conseguenza dell'effettuazione del rifornimento di carburanti;
- gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento ai serbatoi da parte delle autobotti avviene sulla sede stradale;
- la presenza nel tratto di strada prospiciente l'impianto di un semaforo o di un incrocio;
- l'impedimento totale o parziale di visuale riguardo ai beni di interesse di una curva o di un dosso;

- f) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico, come gli incroci ad Y ed ubicati sulla cuspide degli stessi impianti con accessi su più strade;
- g) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo che si tratti di unico impianto in Comuni montani;
- h) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
- i) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o da accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti, se in regola con le norme edilizie, od impedimenti naturali, come i corsi d'acqua."

Articolo 4: "1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali, sentita la commissione consultiva regionale carburanti prevista nell'articolo 5, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria."

Comma 161.

Legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11: "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato."

Articolo 4: "Sistema elettorale."

"Gli imprenditori artigiani componenti la Commissione provinciale per l'artigianato sono eletti mediante elezioni dirette alle quali partecipano i titolari delle imprese iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane. Le elezioni sono svolte con il sistema a scrutinio segreto di lista e con rappresentanza proporzionale.

Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni elettorali disciplinate dalla presente legge sono a carico della Regione Campania."

Comma 162.

Legge regionale 22 novembre 2010, n. 13: "Regolarizzazione degli impianti serricoli."

Articolo 1: "Regolarizzazione impianti terricoli."

Comma 1: "1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e dalla legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante istanza al Sindaco, presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Comma 163.

Legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4: "Nuove norme in materia di bonifica integrale."

Articolo 22: "Elezioni consortili."

Comma 12: "12. Nel caso dei nuovi Consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei delegati, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie."

Comma 164.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

Articolo 12: "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative".

"1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. Abrogato.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali."

Comma 167.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).".

Articolo 1: "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative."

Comma 563: "563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni."

Comma 169.

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 13: "Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione."

Comma 170.

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota al comma 115.

Articolo 31: "Modifiche legislative."

Comma 14: "14. Al fine di tutelare il patrimonio storico della Regione è disposta l'acquisizione al patrimonio regionale del Real Sito Borbonico di Carditello, di proprietà del consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno. La stima del valore del cespite è effettuata dagli organi e dagli uffici all'uopo deputati e su tale base è definita l'acquisizione per il perfezionamento della quale si provvede con il versamento di tre rate annuali di uguale importo senza oneri finanziari aggiuntivi. L'onere derivante dall'acquisizione del cespite di cui al presente comma grava sui bilanci regionali degli anni 2007, 2008 e 2009 in tre quote di uguale importo."

Comma 171.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 4.

Articolo 2: "Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità."

Comma 10: "10. La Regione Campania riconosce la Reggia di Carditello sito di interesse regionale. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, provvedimenti per l'acquisizione ovvero l'uso per finalità pubbliche del predetto bene."

Comma 172.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 115.

Articolo 52: "Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative."

Comma 33: "33. La regione Campania promuove la costituzione della Fondazione Carditello avente come scopo l'acquisizione, la promozione e la gestione del Real Sito Borbonico di Carditello."

Comma 173.

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, commi 43 e 183: "43. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis della legge regionale n. 32/1994, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nonché agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto fino alla loro scadenza, per i quali continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni legislative. In attesa della costituzione del nuovo elenco regionale degli idonei di cui all'articolo 18-bis, comma 1 della legge regionale n. 32/1994, come modificato dal comma 41, da attuarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad avere efficacia l'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie e aziende ospedaliere della Regione approvato con Delib.G.R. 14 febbraio 2011, n. 37, come modificato dalla Delib.G.R. 24 maggio 2011, n. 193 e dalla Delib.G.R. 31 maggio 2011, n. 230.

183. Nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale procedono, a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad una revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi comparabili, in modo da adeguare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip, oppure, se più basse, conformandosi alle minori voci di costo dei contratti adottati da uno dei due enti."

Comma 174.

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3 già citata nella nota al comma 115.

Articolo 6: "Funzioni della Regione."

Comma 2: "2. L'Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario."

Comma 175, lettere g) e h).

Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 15 già citata nella nota al comma 115.

Articolo 9, comma 2: "2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, e successive modificazioni, è così sostituito:

"2. Le superfici coperte di complessi produttivi, all'esterno dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 3, non possono superare un sedicesimo dell'area di proprietà".

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota al comma 115.

Articolo 13: "Accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche."

"1. Nei procedimenti di approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, le varianti ai piani territoriali paesistici sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine inderogabile di trenta giorni dalla richiesta."

Comma 176.

Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11: "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale."

Articolo 19: "Partecipazione."

"È istituito il Comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap che viene nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Esso è composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;
- da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità, responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 11;
- da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione e/o delle loro associazioni, designati dall'ANCI regionale;
- da quattro rappresentanti delle associazioni dei cittadini portatori di handicap maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- da quattro rappresentanti delle organizzazioni delle famiglie di handicappati maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nel C.N.E.L.;
- da un rappresentante della scuola designato dai provveditorati agli studi della Regione.

I componenti del Comitato consultivo regionale prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

Il Comitato ha sede presso la struttura di cui all'art. 11.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti e le Associazioni di cui sopra comunicato i nominativi dei rappresentanti designati al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, procede alla costituzione del Comitato."

Comma 177.

Legge Regionale 3 marzo 1982, n. 47: "Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con L.R. 29 maggio 1980, n. 54 e con L.R. 1° settembre 1981, n. 65, in materia di turismo."

Allegato: "Direttive e indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla regione Campania con L. 29 maggio 1980, n. 54 e con legge 1° settembre 1981, n. 65, in materia di turismo."

Le funzioni amministrative in materia di turismo, delegate dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 1980, n. 54 ai Comuni e alle Province, vengono esercitate dall'Ente destinatario delle deleghe nell'ambito delle scelte e degli interventi di indirizzo generale operati dalla Regione.

I Comuni su richiesta degli interessi e nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistica regionale, provvedono all'istruttoria delle domande relative alla classificazione di alberghi, pensioni e locande.

I Comuni, espletati gli adempimenti istruttori, inviano le pratiche agli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio; questi con proprio atto, classificheranno gli esercizi e trasmetteranno poi alla Provincia gli elenchi definitivi di classificazione.

La Provincia approva e rende esecutivi gli elenchi di classificazione inviandoli alla Regione per la pubblicazione sia nel Bollettino Ufficiale, che sull'annuario alberghi d'Italia.

I Comuni nell'espletamento della fase istruttoria delle domande di classificazione degli esercizi ricettivi si atterranno alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Per il cambiamento di classifica che può avvenire di Ufficio o su istanza degli interessati, si segue la medesima procedura.

Avverso i provvedimenti di classifica, del mutamento di classifica e della ingiunzione dei lavori per il mantenimento di classifica è ammesso ricorso alla Provincia entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento.

La Provincia decide in via definitiva.

Fermo restando le attribuzioni di funzioni amministrative in materia di esercizi ricettivi extra-alberghieri di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 616 del 1977, i Comuni svolgono le fasi istruttorie relative alle domande di apertura dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico- sociale.

La Regione con propria legge provvederà a disciplinare le procedure per la classificazione dei complessi ricettivi extra-alberghieri, quali i campeggi ed i villaggi turistici, fermo restando le competenze già attribuite in materia agli Enti locali.

I Comuni svolgeranno le fasi istruttorie delle domande relative alla vendita ed alla locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero riferendosi alla procedura prevista dalle vigenti leggi.

I Comuni sono competenti per la istruttoria e per l'adozione di ogni altro provvedimento amministrativo in ordine a domande relative alla dichiarazione di pubblica utilità nella espropriazione per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in territori classificati di particolare interesse turistico.

Le Province nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistico-regionale esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti degli Enti provinciali per il turismo in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 1044 del 1960 e dalle altre leggi vigenti.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo ripartisce annualmente tra gli Enti provinciali per il turismo contributi fino alla concorrenza dello stanziamento di cui all'apposito capitolo del bilancio regionale.

Tali contributi a sostegno del funzionamento e dei compiti di istituti degli Enti vengono assegnati alle Province che provvedono, a loro volta, alla diretta erogazione agli Enti provinciali per il turismo.

La Regione determina la misura dei contributi per ciascun Ente in base ai criteri di cui alla legge n. 174 del 1958, ai programmi di attività ed ai bilanci predisposti dagli Enti provinciali del turismo ed inviati alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno."

Comma 178

Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 15: "Nuova Normativa per la classificazione delle aziende

ricettive alberghiere ed all'aria aperta."

Articolo 4: "Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta."

Comma 3: "Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" mediante autorizzazione del Comune, quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale."

Articolo 7: "Assegnazione della classifica."

"Per le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.

Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva entro 90 giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune."

Articolo 9: "Revisione di classifica."

"Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell' Azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'Ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria, per l'adozione del provvedimento di classifica."

Articolo 11: "Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'Ente preposto."

"Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 19 comma primo, lettera C), L.R. 28 maggio 1980, n. 54. Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'Ente turistico competente per territorio.

Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle "prestazioni di servizi", alle "dotazioni, impianti ed attrezzature", nonché alla "ubicazione ed aspetti". Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione "Lusso".

Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva.

Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.

Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio annunci legali della Provincia."

Articolo 17: "Sanzioni per mancata denuncia."

"Al titolare dell'azienda ricettiva che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art.

9 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

La licenza può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi."

Comma 179.

Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26: "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania."

Articolo 23: "Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie."

Comma 12: "12. Le aziende preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare l'attività dimostrando, entro sei mesi, il possesso dei requisiti previsti e l'adeguamento alla nuova normativa. Trascorso tale termine l'autorizzazione è sospesa, senza posticipazione dei termini di scadenza."

Comma 180

Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare."

Articolo 23, comma 2: "La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 9, prima che siano trascorsi 5 anni."

Comma 181

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già citata nella nota al comma 101.

Articolo 17: "Circoscrizioni di decentramento comunale."

"1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria."

Legge Regionale 29 ottobre 1974, n. 54: "Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione."

Articolo 11: "I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, ivi compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie ed alla ripartizione del personale, sono regolati, per delega della

Regione, dalla Provincia competente per territorio.

Le deliberazioni, allo scopo assunte dalla Provincia, si ispireranno ai principi riguardanti la successione delle persone giuridiche."

Commi 182 e 183.

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 17: "Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza."

Articolo 3: "Nomina, requisiti e incompatibilità."

Comma 4: "4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale."

Articolo 5: "Ufficio del Garante."

Comma 2: "2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie, della collaborazione dei servizi sociali e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali."

Comma 184.

Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 già citato nella nota al comma 92.

Comma 185.

Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33: "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania."

Articolo 10: "Giunta."

"1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

2. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco.

3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal Presidente dell'Ente.

4. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all'articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

5. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. L'organico del parco è costituito da personale in servizio presso l'amministrazione regionale opportunamente distaccato.

7. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che decorsi trenta giorni dalla richiesta non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari."

Comma 186.

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario."

Articolo 4: "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche."

Commi 4 e 5: "4. I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente."

Comma 191.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota al comma 150.

Articolo 1, comma 24: "24. Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché degli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di importi derivanti dall'espletamento di incarichi aggiuntivi."

Legge 31 dicembre 2009, n. 196: "Legge di contabilità e finanza pubblica."

Articolo 1: "Principi di coordinamento e ambito di riferimento."

Comma 3: "3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre."

Comma 192.

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico."

Articolo 4-bis: "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni."

Comma 1: "1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni,

alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10, 50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile."

Comma 193.

Legge 2 aprile 1968, n. 475 : "Norme concernenti il servizio farmaceutico."

Articolo 9: "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 10: "Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.

Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza

pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.

E' in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.".

Comma 194.

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota al comma 115.

Articolo 19: "Reinquadramento del personale."

Comma 5: "5. Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati."

Comma 195.

Legge Regionale 19 gennaio 2014, n. 7: "Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.) e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania)."

Allegati A e B:

Allegato A

Enti, aziende e organismi regionali – art. 3, comma 3, lett. a) legge regionale 17/1996-

Consorzi di Bonifica	Ufita Aurunco Bacino Inferiore del Volturno Sannio Alifano Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei Paludi di Napoli e Volla Comprensorio Sarno Destra del Sele Paestum – Sinistra del Sele Vallo di Diano e Tanagro Velia – Bonifica del Bacino dell'Alento
Enti parco regionali e riserve naturali della regione	Campi Flegrei Partenio Matese Bacino idrografico fiume Sarno Monti Lattari Monti Picentini Roccamonfina e foce Garigliano Taburno – Camposauro Colline Metropolitane Napoli Riserva foce Volturno – Costa di Licola e lago Falciano Riserva foce Sele-Tanagro e monti Eremita Marzano
Enti vari	Ente Ville Vesuviane
Enti per la promozione del Turismo	Napoli Caserta

	Benevento Avellino Salerno
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	Napoli Amalfi Capri Castellammare di Stabia Cava de' Tirreni Ischia e Procida Maiori Paestum Pompei Positano Pozzuoli Ravello Salerno Sorrento – Sant' Agnello Vico Equense
Aziende per il diritto allo studio universitario	Federico II Suor Orsola Benincasa Parthenope L'Orientale Seconda Università di Napoli Salerno Benevento
Istituti autonomi case popolari	Napoli Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende sanitarie locali	Napoli 1 Napoli 2 nord Napoli 3 sud Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende ospedaliere	“S. Giuseppe Moscati” Avellino “Gaetano Rummo” Benevento “S. Anna e S. Sebastiano” Caserta “Antonio Cardarelli” Napoli “Ospedale dei Colli” Napoli “Santobono-Pausillipon” Napoli “S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” Salerno
Aziende Ospedaliere Universitarie	“Federico II” Napoli “SUN” Napoli

Allegato B

Consulte, osservatori, commissioni e comitati - art. 3, comma 3, lett. b) legge regionale 17/1996 –

Consulte regionali	Consulta regionale per l'emigrazione Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria Consulta regionale per gli anziani Consulta regionale femminile Consulta regionale della cooperazione Consulta regionale per la bonifica
Osservatori	Osservatorio regionale sullo spettacolo
Commissioni	Commissione regionale per il lavoro Commissione regionale per l'artigianato Commissioni provinciali per l'artigianato Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna Commissione consultiva regionale carburanti
Comitati	Comitato consultivo regionale Aree naturali protette Comitato per la pace e per i diritti umani Comitato regionale per le pari opportunità Comitato Misto Paritetico Servitù Militari Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione Comitato dei Garanti

Comma 196.

Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4: "Legge elettorale."

Articolo 7: "Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale."

Comma 5, lettera d): "5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;"*

Comma 201.

Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute."

Articolo 7: "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica."

Comma 10: "10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato

mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese."

Comma 210.

Legge regionale 3 gennaio 1983, n. 1: "Istituzione in ciascuna U.S.L. del servizio per la tutela della salute mentale."

Articolo 4: "Programmi di interventi: strutture territoriali."

"Ciascuna U.S.L., nell'arco di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve programmare e realizzare interventi capaci di corrispondere ai reali bisogni della propria utenza psichiatrica privilegiando le soluzioni extraospedaliere.

L'assistenza alternativa al ricovero ospedaliero è attuata promuovendo iniziative e utilizzando, in funzione terapeutica, risorse e strutture adeguate.

Il piano di ciascuna U.S.L. deve prevedere interventi e strutture diversificati quali:

- 1) strutture nelle quali è garantita in modo continuativo l'assistenza medico-psico-sociale con ricettività, di regola, non superiore alle 10 persone;
- 2) strutture che consentono la graduazione dell'intervento medico-psico-sociale idonee ad affrontare anche situazioni di crisi, con ricettività di regola non superiore alle 10 persone;
- 3) strutture aperte di riabilitazione, da utilizzare per tutte le forme terapeutiche di ricostruzione e reintegrazione della personalità, destinate prioritariamente a pazienti in trattamento extraospedaliero.

Nella realizzazione di tali strutture territoriali ciascuna U.S.L. dovrà seguire i seguenti criteri generali:

- a) che esse siano strettamente inserite nella realtà sociale del territorio in modo da consentire la partecipazione della collettività;
- b) che siano finalizzate alla restituzione dell'utente al tessuto sociale ed alla prevenzione del ricovero ospedaliero;
- c) che siano aperte alla utilizzazione non esclusivamente psichiatrica.

Nell'organizzazione e nel numero delle strutture si dovrà tener conto di forme e tipi di convivenza suscettibili di aumentare il potenziale terapeutico e riabilitativo.

Ciascuna U.S.L., entro tre mesi dalla data di effettiva assunzione delle funzioni in materia sanitaria psichiatrica, deve programmare i piani di intervento di cui ai commi precedenti con l'indicazione della spesa da sottoporre alla autorizzazione regionale.

Nella prima applicazione della presente legge, in attesa della realizzazione dei piani di intervento di cui innanzi, i Comuni di ciascuna U.S.L. individuano gli ambienti di proprietà comunale o di altri

Enti pubblici operanti nel territorio che le UU.SS.LL. dovranno utilizzare per le specifiche necessità, con precedenza assoluta per gli assistiti di appartenenza provenienti dagli ex ospedali psichiatrici pubblici e/o privati."

Comma 214.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833: "Istituzione del servizio sanitario nazionale."

Articolo 43: "Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie."

"La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempreché il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Fino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale."

Articolo 44: "Convenzioni con istituzioni sanitarie."

"Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

La legge regionale stabilisce norme per:

- a) le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
- b) le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale."

Comma 221.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota al comma 78.

Articolo 5: "Sportello unico per l'edilizia."

Comma 3, lettera a): "3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

- a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;"

Articolo 24: "Certificato di agibilità."

"1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale."

Articolo 25: "Procedimento di rilascio del certificato di agibilità."

Comma 3, lettere a), b), d) e 5-bis: "3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
- b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
- d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente."

Articolo 27: "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia."

"1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (58)

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti."

Articolo 28: "Vigilanza su opere di amministrazioni statali."

"1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27."

Articolo 29: "Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività."

"1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."

Legge 18 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota ai commi 2 e 3.

Articolo 21-quinquies: "Revoca del provvedimento."

"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. Abrogato."

Articolo 21-nonies: "Annullamento d'ufficio."

"1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole."

Comma 223.

Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28 già citata nella nota al comma 28.

Articolo 6: "Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere."

Comma 14-quater: "14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le

aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 10."

Comma 225.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota al comma 150.

Articolo 1, comma 2: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro trenta/00 a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società.

2-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania)".

Commi 226 e 228.

Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 119: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.”.

Articolo 24: “Poteri delle regioni.”.

- “1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21a23, e da 32a35.
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.
4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.
6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.
7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.”.

Articolo 50: “Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”.

- “1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le

ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale."

Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario."

Articolo 4: "Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto."

"1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati

e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità."

Articolo 9: "Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale."

"1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. È altresì attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3."

Legge Regionale 11 febbraio 2003, n. 3: "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24."

Articolo 3: "Gestione del tributo."

Comma 1, lettera b): "1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'espletamento, in tutto o in parte, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi, avviene, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa, ad una delle seguenti modalità:

b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, articoli 26 e 57, commi 1 e 2;"

Comma 230.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 115.

Articolo 44: "Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario."

Comma 1: "1. L'entrata finalizzata di 38.000.000,00 di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino a un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, fino ad un massimo di euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2013 e fino ad un massimo di euro 42.530.077, 25 per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2037."

Comma 232

Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4: “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).”.

Articolo 23: “Verifica periodica della sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel registro.”.

Comma 2: “2. La prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro avviene il 30 giugno 2014.”.

Comma 233.

Legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 già citata nella nota al comma 14.

Articolo 1, comma 6 già citati nella nota al comma 14.

Comma 235.

Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 25.

Articolo 1, commi 167 e 168: “167. La riscossione delle tasse automobilistiche, oltre che tramite i soggetti previsti dalla normativa statale, può essere effettuata dalla Regione avvalendosi delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, quale ente preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina le modalità di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione. L'accredito alla tesoreria regionale delle somme riscosse avviene nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica della direttiva 97/7/CE, della direttiva 2002/65/CE, della direttiva 2005/60/CE, della direttiva 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), per i soggetti tenuti ad applicarle e secondo le modalità previste dalla normativa statale di riferimento negli altri casi.

168. I soggetti di cui al comma 167 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale oppure per la riconosciuta natura pubblicistica.”.

Comma 236

Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3: “Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.”.

Articolo 2: “Controlli.”.

“1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico-fisici e microbiologici, durante le fasi di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore al fine di evitare la frode in commercio come previsto dalla legge regionale n. 15/2002, articolo 34.”.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15: “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002.”.

Articolo 34, comma 2: “2. Ad ulteriore garanzia del consumatore, nel quadro degli interventi già previsti, la Giunta regionale, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, previa audizione degli Ordini Professionali e delle

Associazioni di categoria della filiera bufalina, approva un Piano regionale per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o commercializzazione, prevedendo anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio.”.

Comma 237.

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma 192.

Articolo 4-bis già citato nella nota al comma 192.

Comma 6: “6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.”.